

Manuale delle Procedure Aziendali

S.4 Gestione rischio di conformità alle norme

S.4.3 Gestione operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e/o in conflitto di interesse ex-articolo 136 TUB e/o nelle quali è presente un interesse dell'Amministratore ex-articolo 2391 CC

INDICE

1	Premessa e responsabilità organizzative	4
2	Legenda	7
3	Procedure operative	8
3.1	Premessa	9
3.2	CONCETTO DI PERIMETRO UNICO	9
3.3	DEFINIZIONI.....	9
3.3.1	Definizione di “Perimetro Unico”	9
3.3.2	Definizione di “Operazione con soggetti del Perimetro Unico”	10
3.3.3	Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010	10
3.3.4	Definizioni ai sensi della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013.....	12
3.3.5	Definizioni ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico Bancario	13
3.3.6	Definizioni ai sensi dell’art. 88 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)	14
3.3.7	Definizioni riferite alla governance, organizzazione e attività di Banca Profilo	14
3.4	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	16
3.4.1.1	Parti Correlate, Soggetti Connessi, Soggetti Collegati	16
3.4.1.2	Operazioni con Soggetti Collegati	16
3.4.1.3	Operazioni di Maggiore Rilevanza, Minore Rilevanza, Ordinarie.....	17
	Operazioni di Maggiore Rilevanza	17
	Operazioni di Minor Rilevanza	17
	Operazioni Ordinarie	17
3.4.2	Identificazione dei Soggetti Collegati	19
3.4.3	Identificazione e Segnalazione delle Operazioni con Soggetti Collegati	21
3.4.3.1	Verifiche preliminari e supporto consultivo.....	21
3.4.3.2	Segnalazione delle Operazioni	23
3.4.4	Gestione delle Operazioni di Maggior Rilevanza	24
3.4.4.1	Principi Generali	24
3.4.4.2	Istruzioni Operative.....	24
3.4.5	Gestione delle Operazioni di Minor Rilevanza	25
3.4.5.1	Principi Generali	26
3.4.5.2	Istruzioni Operative.....	26
3.4.6	Delibere-quadro	27
3.4.7	Gestione delle Operazioni che ricadono anche nell’ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex-art.136 TUB.....	28
3.4.7.1	Principi Generali	28
3.4.7.2	Istruzioni Operative.....	28
3.4.8	Gestione delle Operazioni Esenti	28
3.4.8.1	Principi Generali - Casi di Esclusione e di Esenzione	28
3.4.8.2	Istruzioni Operative.....	34
3.4.9	Cumulo di Operazioni all’interno del Gruppo	35
3.4.9.1	Principi Generali	35

3.4.9.2	Istruzioni Operative.....	35
3.4.10	Procedure di Competenza Assembleare.....	36
3.4.10.1	Principi Generali.....	36
3.4.10.2	Istruzioni Operative.....	36
3.4.11	Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extra giudiziali	36
3.4.12	Iter Operazioni con Soggetti Collegati delle Società Controllate dalla Banca	37
3.5	INFORMATIVA	37
3.5.1	Informativa agli organi sociali	37
3.5.1.1	Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza	37
3.5.1.2	Operazioni Esenti	37
3.5.2	Informativa alla Consob e al Mercato (Trasparenza Continua)	38
3.5.2.1	Operazioni di Maggior rilevanza	38
3.5.2.2	Operazioni di Maggiore Rilevanza Esenti.....	38
3.5.2.3	Operazioni di Minor Rilevanza	39
3.5.3	Trasparenza Periodica	40
3.5.4	Operazioni con Soggetti Collegati “Price Sensitive”	41
3.5.5	Limiti alle Attività di Rischio nei Confronti dei Soggetti Collegati	42
3.5.5.1	Limiti Prudenziali.....	42
3.5.5.2	Modalità di Calcolo	43
3.5.5.3	Casi di Superamento	44
3.5.6	Segnalazioni di Vigilanza	44
3.6	OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 136 tub.....	45
3.6.1	Operazioni in conflitto di interesse ex art. 136 TUB	45
3.6.1.1	Esemplificazione delle fattispecie rientranti o meno nell’ambito di applicazione dell’art.136 TUB.....	45
3.6.1.2	Fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione.....	46
3.6.1.3	Casi di esenzione	46
3.6.2	Elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell’art.136 TUB	46
3.7	OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 88 DELLA Direttiva (ue) 2013/36 (crd iv).....	47
3.8	OPERAZIONI NELLE QUALI È PRESENTE UN INTERESSE DELL’AMMINISTRATORE (ex-art.2391 CC)	49
4	Rischi e controlli	50
5	Normativa correlata	51
6	Aggiornamento del documento	53
7	Allegato	55
	INDICI DI RILEVANZA	55

1 Premessa e responsabilità organizzative

La presente **PROCEDURA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI E/O IN CONFLITTO DI INTERESSE EX ARTICOLO 136 TUB E/O NELLE QUALI È PRESENTE UN INTERESSE DELL'AMMINISTRATORE EX-ARTICOLO 2391 CC** (di seguito anche "**PROCEDURA OPC**") è predisposta ai sensi della vigente normativa, rappresentata dal D.Lgs. (di seguito anche "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") e dai relativi regolamenti e disposizioni di attuazione, in particolare del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato, da ultimo con Delibera Consob n. 22144 del 22 dicembre 2021 (di seguito anche "**Regolamento operazioni con parti correlate**" o "**Regolamento Consob**"); dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 - 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 - Parte Terza, Capitolo 11 (di seguito anche "**Disposizioni Banca d'Italia**"); dell'art. 136 del Testo Unico Bancario (di seguito anche "**TUB**"); dell'art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 (di seguito anche "**CRD IV**").

La Procedura ha quindi ad oggetto l'individuazione, valutazione e gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, la valutazione e gestione delle Operazioni degli Esponenti Aziendali in conflitto di interesse ex art. 136 TUB o che hanno un interesse nell'operazione ex art. 2391 c.c. e la *disclosure* delle Operazioni di finanziamento nei confronti di Parti Correlate ex art. 88 CRD IV.

Sono escluse dalla presente **PROCEDURA** le misure organizzative adottate dalla Banca con riferimento alle previsioni normative in materia di prevenzione, individuazione e gestione dei potenziali conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione di servizi di investimento e/o servizi accessori alla clientela :

- Direttiva sull'informativa ai clienti in materia di conflitti di interesse ("Direttiva di Gruppo n. 6")
- Politica di gestione dei conflitti di interessi nei rapporti con la clientela da parte di Banca Profilo.

Sono altresì escluse le misure adottate in materia di operazioni personali ai sensi della disciplina MiFID e in materia di *market abuse* (Regolamento (UE) 596/2014), relativa normativa attuativa e nazionale di recepimento, oggetto della seguente normativa interna della Banca:

- Politica sulle operazioni personali.

Da ultimo, si precisa che, al fine di assicurare massima copertura di tutte le fattispecie di potenziali conflitti di interesse che possano sorgere nel contesto della complessiva attività della Banca, con riferimento ai potenziali conflitti di interesse che possano sorgere nelle operazioni con soggetti differenti dalle Parti Correlate, Soggetti Collegati e/o Soggetti Connessi e/o nel contesto di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione delle citate normative interne¹, la Banca ha adottato ulteriori misure di gestione dei conflitti di interesse residuali nel documento "Carta dei Principi e Codice di Comportamento".

La presente **PROCEDURA** è un documento ad uso esclusivamente interno ed è applicabile a tutto il personale di Banca Profilo coinvolto nell'individuazione, valutazione e gestione delle Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati e Soggetti Connessi, nonché ai soggetti che rivestono la qualifica di Parti Correlate, Soggetti Collegati e Soggetti Connessi, come di seguito individuati e specificati.

¹ La presente Procedura, infatti, trova applicazione solo con riguardo ai soggetti qualificabili come "Parte Correlata", "Soggetto Connesso" o "Soggetto Collegato" (nelle diverse definizioni di cui alla relativa disciplina).

D'altra parte, la disciplina dei conflitti di interessi ha ad oggetto i soli conflitti che possono insorgere, esclusivamente nella prestazione di servizi di investimento e/o accessori, tra gli interessi dei clienti da un lato e quelli della Banca e dei Soggetti Rilevanti (nella definizione di cui alla relativa disciplina) dall'altro. Ne consegue pertanto che è possibile residui un'"area grigia" di operatività della Banca in cui gli eventuali conflitti di interesse che possano sorgere in relazione a una determinata operazione non verrebbero attratti né dalla disciplina delle OPC (perché non riguardanti, appunto, parti correlate, come ad esempio nel caso di semplici dipendenti, addetti delle funzioni etc.) né della Policy Conflitti Interesse, in quanto non riguardanti la prestazione di servizi di investimento.

Di seguito si riporta lo schema dei ruoli operativi delle strutture interessate dall'attività.

<i>Struttura Attività</i>	<i>Area / Funzione proponente</i>	<i>Soggetti Collegati</i>	<i>Comitato Controllo e Rischi</i>	<i>Organo deliberante/ Livello Decidente</i>	<i>AD</i>	<i>Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi</i>	<i>Funzioni di Staff</i>	<i>Dirigente Preposto</i>	<i>Segnalazioni di Vigilanza</i>
OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI									
Identificazione dei Soggetti Collegati									
Invio/aggiornamento Modulo Informazioni		R					S (Leg)		
Censimento a sistema							R (Leg)	S	
Identificazione e segnalazione delle Operazioni con Soggetti Collegati									
Verifiche preliminari	R					S	S (Risk Comp)	S	
Segnalazione (Gestione del Registro)	S					R	S (Risk)	S	S
Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati									
Operazioni di Maggior Rilevanza - Istruttoria - Deliberazione	R		S	R (CdA)		S	S (Leg)		
Operazioni di Minor Rilevanza - Istruttoria - Approvazione	R		S	R		S			
Altre casistiche	R		S	secondo i criteri previsti in base alla rilevanza		S	S (Comp)		
INFORMATIVA									
Informativa al CdA/Collegio Sindacale	S				R	S			
Trasparenza continua (Consob e Mercato)	R					S	S (Leg)		

<i>Struttura</i> <i>Attività</i>	<i>Area / Funzione proponente</i>	<i>Soggetti Collegati</i>	<i>Comitato Controllo e Rischi</i>	<i>Organo deliberante/ Livello Decidente</i>	<i>AD</i>	<i>Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi</i>	<i>Funzioni di Staff</i>	<i>Dirigente Preposto</i>	<i>Segnalazioni di Vigilanza</i>
Trasparenza periodica	S					S		R	
Limiti alle Attività di Rischio nei Confronti dei Soggetti Collegati									
Monitoraggio continuativo	S					S	R (Risk)		S
Segnalazioni di Vigilanza									
Attività di segnalazione	S					S			R
OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART.136 TUB									
Operazioni ex art. 136 T.U.B.		S (A/F - EA)		R (CdA)					
Elenco Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB		S (A/F - EA)					R (Leg)	S	
OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 88 CRD IV									
Operazioni ex art. 88 CRD IV		S					R (Risk)		
Elenco Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 88 CRD IV		S					R (Leg)		
OPERAZIONI NELLE QUALI È PRESENTE UN INTERESSE DELL'AMMINISTRATORE (ex-art. 2391 CC)									
Operazioni ex-art. 2391 CC		S (Amm)		R (CdA)					

Legenda:

R = struttura responsabile dell'attività

S = struttura a supporto/ coinvolta nell'attività

CdA	Consiglio di Amministrazione	Leg	Funzione Legale e Societario
AD	Amministratore Delegato	Risk	Funzione Risk Management
DG	Direttore Generale	Comp	Funzione Compliance e Antiriciclaggio
EA	Esponenti Aziendali (ex-art.136 TUB)	A/F	Aree/Funzioni proponenti/interessate
Amm	Amministratore/i (ex-art. 2391 CC)		

2 Legenda

I Responsabili delle strutture coinvolte:

- si attivano e vigilano per garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Manuale da parte dell'unità organizzativa che governano;
- assicurano la corretta esecuzione e documentazione delle attività di controllo a fronte dei rischi che emergono con riferimento all'operatività descritta in questa procedura;
- garantiscono che lo svolgimento di attività eventualmente non contemplate nel presente Manuale, sia conforme alle norme di settore e a quelle interne di **Banca Profilo**;
- propongono, quando necessario, o segnalano, in caso di manifesta evidenza, la modifica delle procedure di competenza alla Funzione **Organizzazione e Project Management**, e per conoscenza alle Funzioni **Compliance e Antiriciclaggio** e **Internal Audit**, per consentire il puntuale aggiornamento della presente procedura operativa.



Attività di controllo/divieto/obbligo



Attività manuale



Attività automatica



Supporto e-mail



Supporto di sistema



Supporto telefonico/telefax

Al fine di rappresentare in modo più chiaro l'operatività descritta, sono stati evidenziati all'interno del testo i riferimenti alle strutture ed i sistemi / applicativi di volta in volta coinvolti così come riportato di seguito:

→ Prodotto/Modulistica

→ **Struttura**

→ Sistema/applicativo

3 Procedure operative

<i>Strutture coinvolte</i>	<i>Sistemi informatici a supporto</i>	<i>Modulistica utilizzata</i>
- Area/Funzione proponente - Registro/Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi - Staff: Legale e Societario. Compliance e Antiriciclaggio e Risk Management - Risorse Umane e Organizzazione: Organizzazione e Project Management - Dirigente Preposto e i suoi stretti collaboratori	- CSE (Applicativo Daisy) - Database "Parti Correlate del Gruppo bancario Banca Profilo" e "Soggetti Rilevanti ex-art.136 TUB" - Outlook	Modulo "Segnalazione di Operazioni con Soggetti Collegati"
- Soggetti Collegati - Staff: Legale e Societario	- CSE (Applicativo Daisy) - Outlook	Modulo "Informazioni Soggetti Collegati" e connessa "Informativa sul trattamento dei dati personali"

3.1 PREMESSA

La presente procedura descrive le regole per la gestione delle operazioni con **Parti Correlate** e **Soggetti Connessi** (insieme **Soggetti Collegati**), nel rispetto della vigente normativa in materia.

Lo scopo della procedura è definire le regole, le modalità e i principi volti a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della **Banca** possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e/o l'esposizione della **Banca** a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per depositanti ed azionisti.

Essa disciplina inoltre le operazioni in conflitto di interesse ex-articolo 136 del Testo Unico Bancario (TUB) e quelle nelle quali è presente un interesse dell'Amministratore ex-art 2391 del Codice Civile (CC).

In relazione alle operazioni con **Soggetti Collegati**, la presente procedura dà attuazione alla “**Direttiva in materia di attività di rischio, di conflitti di interesse e di operazioni con soggetti collegati**” della Capogruppo **Arepo BP S.p.A.** (la “Capogruppo”) recepita dal **Consiglio di Amministrazione** di **Banca Profilo S.p.A.** in data 30 giugno 2012 e successivamente aggiornata (da ultimo in data 2 luglio 2025), che definisce i principi e le regole per la gestione delle operazioni con **Soggetti Collegati**, indicando ruoli e responsabilità degli organi e delle strutture coinvolti nel processo, ivi inclusi quelli delle **Funzioni di Controllo**.

Più in dettaglio, la presente disposizione descrive le regole che disciplinano i) l'individuazione delle **Parti Correlate** e dei soggetti ad esse connessi (i **Soggetti Collegati**) e dei **Soggetti Rilevanti** ex-art 136 TUB; ii) l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni:

- con **Soggetti Collegati** poste in essere dalla **Banca** direttamente o per il tramite di Società controllate e con **Soggetti Rilevanti** ex art. 136 TUB;
- in conflitto di interesse;
- in presenza di interessi degli **Amministratori**.

3.2 CONCETTO DI PERIMETRO UNICO

In considerazione delle affinità presenti nel Regolamento Consob n. 17221/2010, nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, nell'art. 136 TUB e nell'art. 88 della CRD IV, Banca Profilo ha determinato un “Perimetro Unico” a cui si applicano unitariamente le procedure pre-deliberative e deliberative previste nella presente Procedura, ai fini di tutte le normative sopra menzionate. La completa e tempestiva individuazione dei componenti del Perimetro Unico, pertanto, è condizione necessaria per la puntuale applicazione della presente Procedura e, al contempo, per l'applicazione delle disposizioni specifiche, che trovano comunque distinta applicazione, ai sensi del Regolamento Consob (in tema di obblighi di trasparenza) e delle Disposizioni Banca d'Italia (in tema di segnalazioni di vigilanza e di monitoraggio delle attività di rischio).

3.3 DEFINIZIONI

3.3.1 Definizione di “Perimetro Unico”

Il Perimetro Unico è l'aggregato unitario delle Parti Correlate, come definite ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, e dei Soggetti Collegati, come definiti ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013. Il Perimetro ricomprende altresì gli Esponenti Aziendali ai sensi dell'art. 136 TUB e le Parti Correlate ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Tale aggregato può essere integrato con altre fattispecie sia per tenere conto di relazioni intercorrenti con la Banca, sia per considerare – tra l'altro – la rilevanza dei rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse che possono non assicurare una piena trasparenza delle



articolazioni societarie e organizzative. A tal fine, per la corretta e completa individuazione dei soggetti riconducibili al Perimetro Unico, le strutture competenti per il censimento del Perimetro Unico verificano e integrano quanto dichiarato dalla parte correlata con le eventuali ulteriori connessioni giuridiche a valle della parte correlata stessa da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata (ai sensi del Regolamento Consob o della CRD IV), come soggetto connesso (ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia) o come esponente aziendale (ai sensi dell'art. 136 TUB).

Inoltre, la Banca, qualora ravvisi in concreto conflitti di interesse riguardanti ulteriori soggetti non censiti nel Perimetro Unico, li include tempestivamente tra i destinatari della disciplina, assicurandone l'applicazione nel caso concreto. In via cautelativa, la Banca include nel Perimetro Unico tutti i soggetti ricompresi nelle definizioni di Parti Correlate in vigore al momento dall'avvio delle trattative su una operazione e continua a tenere conto di tutti i soggetti originariamente inclusi, indipendentemente da eventuali modifiche e/o aggiornamenti delle definizioni che intervengano in un momento successivo rispetto all'avvio delle trattative e che escludano taluni soggetti dal novero delle Parti Correlate. La Banca terrà altresì conto dei soggetti non inclusi nel Perimetro Unico al momento dell'avvio delle trattative e divenute Parti Correlate successivamente, a seguito di modifiche normative sopravvenute.

3.3.2 Definizione di “Operazione con soggetti del Perimetro Unico”

Per Operazione con soggetti del Perimetro Unico si intende l'Operazione che la Banca realizza con un soggetto del Perimetro Unico, comportante assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo. Tale definizione è comprensiva di quelle fissate dalle discipline Consob e Banca d'Italia.

3.3.3 Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010

Ai fini del Regolamento Consob n. 17221/2010 si intendono per:

- “Parti Correlate”: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata a un'entità che redige il bilancio.
 - a) Una persona, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
 - b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo;
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

- viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, la nozione di "società collegata" comprende le controllate della società collegata e la nozione di "joint venture" comprende le controllate della joint venture; pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

- "Operazioni con Parti Correlate": le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra tali operazioni rientrano: - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; - le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- "Controllo": ha il significato di cui all'IFRS 10 (Bilancio consolidato) e, in particolare, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità;
- "Controllo Congiunto": ha il significato di cui all'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e, in particolare, indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- "Influenza Notevole": ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto;
- "Dirigente con Responsabilità Strategiche": quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Per la Banca, si considerano Dirigenti con responsabilità strategiche:
 - a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) i componenti del Collegio Sindacale;
 - c) i componenti della Direzione Generale;
- "Stretti Familiari" rispetto a una persona, sono quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
 - a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
 - c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente;
- "Joint Venture": ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa. L'interpretazione delle definizioni sopra riportate deve essere compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3.3.4 Definizioni ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013

In coerenza con quanto stabilito nella Circolare 285/2013, si intendono per:

- “Soggetti Collegati”: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario. A tal fine si precisa che:
 - a) “Parte Correlata” indica i soggetti di seguito riportati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
 - 1. l’esponente aziendale²;
 - 2. il partecipante³;
 - 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
 - 4. una società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;
 - b) “Parte Correlata non Finanziaria” indica una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
 - c) “Soggetti Connessi” indica:
 - 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - 3. i familiari stretti di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Per familiari stretti si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo.
- “Operazioni con Soggetti Collegati”: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:
 - a) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - c) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

² Cfr. di seguito definizione di “esponente aziendale”

³ Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB

- “Controllo” indica il controllo ai sensi dell’articolo 23 del TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
 - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- “Influenza Notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - a) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - c) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- “Esponenti Aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, capogruppo o un intermediario vigilato. Con riferimento a Banca Profilo, la definizione comprende gli amministratori e i sindaci, il direttore generale e i dirigenti apicali.
- “Attività di Rischio”: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Cfr. la Parte Quattro CRR nonché Par. 2, Sez. II, Cap. 11, Parte Terza della Circolare 285).

3.3.5 Definizioni ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico Bancario

Ai fini dell’art. 136 del Testo Unico Bancario, per “esponenti aziendali” si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. In Banca Profilo, tali soggetti coincidono con i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci Effettivi e il Direttore Generale, se diverso dall’Amministratore Delegato.

3.3.6 Definizioni ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)

Ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), per "parte correlata" si intende:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

3.3.7 Definizioni riferite alla governance, organizzazione e attività di Banca Profilo

Arepo BP SpA/Capogruppo: nel seguito **Arepo BP**, capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo.

Amministratori coinvolti nell'operazione: gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di Banca Profilo.

Amministratori indipendenti, consiglieri di gestione indipendenti e consiglieri di sorveglianza indipendenti: gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico e dei eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dal Regolamento Consob o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Banca.

Banca Profilo SpA: nel seguito **Banca Profilo** o la **Banca**, la banca italiana emittente azioni quotate sul MTA, *subholding* del Gruppo bancario Banca Profilo.

Codice di Corporate Governance: nel seguito Codice di Corporate Governance, e precedentemente denominato Codice di Autodisciplina, il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., dall'ABI, dall'Ania, da Assogestioni, da Assonime e da Confindustria, a cui **Banca Profilo** aderisce.

Collegio Sindacale: il **Collegio Sindacale** di **Banca Profilo**, nel seguito anche il **CS**.

Comitato Controlli e Rischi: il Comitato endo-consiliare cui sono attribuite, *inter alia*, le competenze previste dalla normativa di riferimento in capo ad amministratori indipendenti in materia di parti correlate.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Consiglieri coinvolti nell'operazione: i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca.

Consiglio di Amministrazione: il **Consiglio di Amministrazione** di **Banca Profilo**, nel seguito anche il **CdA**.

Daisy: il sistema informativo centralizzato nel quale vengono iscritti le **Parti Correlate** e l'insieme dei **Soggetti Collegati**, alimentato dalla Funzione **Legale e Societario**, anche per le altre Società del Gruppo, sulla base delle informazioni rilasciate dai diretti interessati, per il tramite di apposita dichiarazione. Nel sistema Daisy confluiscono, altresì, le **Operazioni con Parti Correlate** e le relative **ponderazioni**; il sistema rappresenta lo strumento a disposizione della Funzione Risk Management per il **controllo dei limiti prudenziali**.

Esperti indipendenti: gli esperti qualificabili come indipendenti sulla base delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con la Banca, con le Società controllate dalla Banca, con gli Amministratori della Banca e delle sue controllate e con la controparte dell'Operazione nonché di riconosciuta professionalità e competenza in materia.

Gruppo o Gruppo bancario Banca profilo o Gruppo bancario: il gruppo costituito dall'insieme delle società direttamente e indirettamente controllate da **Arepo BP**, italiane ed estere.

Indici di rilevanza: gli Indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività (come definiti dalla presente procedura) per la qualificazione dimensionale delle Operazioni con **Soggetti Collegati**.

Intermediari Vigilati: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 del D.Lgs 385/93, gli Istituti di pagamento e gli intermediari finanziari esteri (se vigilati) che fanno parte del Gruppo bancario.

Interessi significativi: per interessi significativi si intendono (a mero titolo esemplificativo) **(a)** gli interessi di un soggetto che eserciti il controllo o un'influenza notevole sulla società del Gruppo e che detenga nella società controllata o soggetta ad influenza notevole – controparte dell'operazione – una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella società del Gruppo, renda conveniente il trasferimento di risorse dall'una all'altra; **(b)** la condivisione tra la società controllante o esercente l'influenza notevole e la società controllata o soggetta ad influenza notevole di uno o più **Esponenti Aziendali** che beneficino di remunerazioni variabili, anche sotto forma di strumenti finanziari o di altri strumenti equiparabili, dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti dalla società controllata o soggetta ad influenza notevole. Non costituisce interesse significativo la mera condivisione tra la società del Gruppo e le società controllate o soggette ad influenza notevole controparti dell'operazione di uno o più **Esponenti Aziendali**. Per ulteriori elementi che possano determinare la presenza di interessi significativi si rimanda alla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 nr. 10078683, a pagina 30 e seguenti.

Obbligazioni degli Esponenti Aziendali: le obbligazioni con esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni in cui almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato di **Arepo BP**.

Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni che presentano parametri inferiori alla soglia che individua le Operazioni di Maggiore Rilevanza di importo significativo e che sono diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni di natura ordinaria e a condizioni di mercato o *standard* per le quali il controvalore dell'operazione sia pari o inferiore ad € 250.000 o all'equivalente valore espresso in altra divisa qualora la controparte sia una persona giuridica e quelle di importo pari o inferiore a € 200.000 o all'equivalente valore espresso in altra divisa qualora la controparte sia una persona fisica.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni di Minore Rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Procedura: la presente procedura per la "gestione di operazioni con **Parti Correlate** e **Soggetti Collegati** e/o in conflitto di interesse ex articolo 136 TUB e/o nelle quali è presente un interesse dell'Amministratore ex-art. 2391 CC.

Registro delle Operazioni con Soggetti Collegati: nel seguito il Registro contenente le operazioni di **Banca Profilo** che transitano dai sistemi interconnessi allo stesso.

Registro manuale: il database nel quale vengono annotate le operazioni che non transitano dai sistemi, incluse le operazioni relative a società del Gruppo ovvero le operazioni gestite da applicazioni del sistema informativo non interconnesse con il Registro.

Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi: Comitato eso-consiliare di **Banca Profilo** composto dai **Responsabili** delle Funzioni **Compliance e Antiriciclaggio, Legale e Societario, Risk Management, Risorse**

Umane e Organizzazione e dal **Responsabile** dell'Area **Amministrazione e Controllo**, il cui compito è coadiuvare le strutture proponenti ai sensi della procedura e fornire il proprio parere non vincolante al Comitato Controllo e Rischi e, per il tramite di tale Comitato, al Consiglio di Amministrazione in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

3.4 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

3.4.1.1 Parti Correlate, Soggetti Connessi, Soggetti Collegati

Ai fini dell'individuazione e del censimento delle **Parti Correlate** e dei **Soggetti** ad esse **Connessi**, si fa riferimento alle "Definizioni" di cui al par. 3.3. Si precisa che il perimetro delle Parti Correlate, Soggetti Connessi e Soggetti Collegati include tutti i soggetti cui fanno riferimento la Circolare Banca d'Italia 285/2013, il Regolamento Consob 17221/2010, l'art. 136 TUB e l'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV). Nell'ambito del Gruppo bancario Banca Profilo, per la concreta definizione del perimetro si ha riguardo:

- alle **Parti Correlate** ed ai **Soggetti** ad esse **Connessi** delle banche quotate e non, anche estere, del Gruppo;
- alle **Parti Correlate** ed ai **Soggetti** ad esse **Connessi** della Capogruppo non bancaria del Gruppo;
- alle **Parti Correlate** ed ai **Soggetti** ad esse **Connessi** degli Intermediari Vigilati del Gruppo⁽⁴⁾.

Il censimento delle **Parti Correlate** e dei **Soggetti Connessi** viene effettuato centralmente a livello di Gruppo da **Banca Profilo**, che lo mantiene aggiornato e lo mette a disposizione delle diverse strutture interessate, secondo le modalità operative disciplinate nel paragrafo [Identificazione dei Soggetti Collegati](#).

Per l'applicazione a livello individuale, le singole **Società del Gruppo** fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato a livello di Gruppo, messo a disposizione e mantenuto da **Banca Profilo**.



3.4.1.2 Operazioni con Soggetti Collegati

Ai sensi della vigente normativa, per **Operazione con Soggetti Collegati** si intende ogni transazione con **Soggetti Collegati** comportante i) assunzione di attività di rischio, ii) trasferimento di risorse, erogazione di servizi o assunzione di obbligazioni, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione, **indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo**. Per precisazioni su fusioni, scissioni, remunerazioni, *benefit* e finanziamenti *in pool*, si rimanda alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24.09.2010, pagine 3 e 4.



⁽⁴⁾ A tale riguardo, si segnala che **Arepo Fiduciaria** Srl non rientra a questi fini fra gli Intermediari Vigilati e che invece la lussemburghese **Dynamic Asset Management** S.A. rientra tra gli Intermediari Vigilati rilevanti ai fini della disciplina dei **Soggetti Collegati**;

Entrambe le discipline (Banca d'Italia e Consob) classificano le Operazioni con **Parti Correlate** e **Soggetti Collegati** in relazione alla loro dimensione (Operazioni di Maggiore Rilevanza, di Importo Esiguo e di Minore Rilevanza) e indicano i casi di esclusione e di esenzione, come descritto nei successivi paragrafi.

3.4.1.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza, Minore Rilevanza, Ordinarie

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Per Operazione di Maggiore Rilevanza si intende l'Operazione:

- in cui almeno uno degli **indici di rilevanza**, riportati nel successivo capitolo Allegato, applicabili a seconda della tipologia di operazione, risulti superiore al valore soglia del 5% dei Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato di Arepo BP;
- laddove applicabile, con la Società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza sia superiore alla soglia del 2,5% dei Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato di Arepo BP.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso **Soggetto Collegato** o con **Soggetti Correlati** sia al **Soggetto Collegato** sia alla **Banca** medesima, si cumula il valore di ciascun indice ai fini del calcolo della soglia di rilevanza (**Cumulo**). Per i dettagli si rimanda all'apposito paragrafo [Cumulo di Operazioni](#).



Operazioni di Minor Rilevanza

Per Operazione di Minore Rilevanza si intende l'operazione con Soggetti Collegati **diversa da quella di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni di Importo Esiguo**.

Operazioni Ordinarie

Per Operazione Ordinaria si intende (**sempre e solo**) l'Operazione di Minore Rilevanza con **Soggetti Collegati** rientrante nell'ordinaria operatività e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Per **condizioni di mercato** si intendono quelle determinate da:

- mercati regolamentati (ad esempio, in caso di acquisto di un titolo quotato, non si configura come ordinaria una operazione regolata ad un prezzo inferiore o superiore a quello tempo per tempo praticato sul mercato di trattazione);
- negli altri casi, quelle effettivamente applicate a clientela di analogo standing che non sia soggetto collegato (le dimensioni rilevanti per valutare l'analogia dello standing creditizio e/o commerciale sono il rating della controparte, la dimensione di affidamenti o raccolta complessiva ed il segmento controparte).

Per **prezzo e condizione standard** invece si intendono le condizioni previste da convenzioni o pacchetti predeterminati ("a listino", senza quindi aver conoscenza a priori della controparte che acquisterà il

prodotto). Sono inoltre considerati “ordinari” prezzi e condizioni non disallineati rispetto alla media delle condizioni praticate a valere su operazioni analoghe concluse di recente con clienti di pari *standing* commerciale/creditizio non ricompresi nel Perimetro Unico.

In relazione al **carattere di ordinarietà**, per essere qualificata tale, l'Operazione deve rientrare nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria connessa svolta dalla **Banca**. Le Operazioni si considerano concluse nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa quando concorrono le seguenti condizioni:

- le dimensioni dell'Operazione sono coerenti con quelle che caratterizzano normalmente analoghe operazioni effettuate dalla Società;
- il corrispettivo è monetario;
- lo schema economico-contrattuale è semplice;
- i termini e le condizioni contrattuali non si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali della Società;
- l'Operazione non è anomala in relazione alle caratteristiche della controparte ed alla sua operatività ed ai tempi ed alle modalità di approvazione ed esecuzione (ad esempio a ridosso di una chiusura contabile).

La ripetizione regolare da parte della Società di una stessa tipologia di Operazione rappresenta un indice significativo dell'appartenenza di un'operazione all'attività ordinaria, in assenza di altre evidenze di segno contrario.

A condizione che le Operazioni considerate rispettino i requisiti sopra elencati, si considerano come ordinarie quelle rientranti nei seguenti ambiti di attività:

- assunzione di partecipazioni finanziarie;
- raccolta;
- impieghi;
- tesoreria;
- finanza proprietaria;
- servizi di investimento;
- servizi di pagamento;
- servizi accessori sia bancari che finanziari;
- consulenza alle imprese nell'ambito di operazioni di M&A, *Corporate Finance* e *Restructuring*;
- aventi ad oggetto beni e servizi ricompresi tra le spese di funzionamento strumentali all'esercizio principale della **Banca**, purché non rientranti nelle attività immobilizzate, deliberate sulla base dei poteri delegati vigenti.

Le **Operazioni Ordinarie** possono essere **solo di Minore Rilevanza**, pertanto le Operazioni di Maggiore Rilevanza rientranti nell'ambito dell'ordinaria attività, anche se realizzate a condizioni *standard* e/o di mercato non rientrano nella definizione di Operazione Ordinaria ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Operazioni con **Soggetti Collegati** e, pertanto, non godono di alcuna esenzione/esclusione di tipo procedurale in virtù dell'ordinarietà, fatte salve eventuali altre esenzioni/esclusioni applicabili alle Operazioni in virtù di altre caratteristiche dell'Operazione (si veda il paragrafo [Gestione delle Operazioni Esenti](#)).



Per approfondimenti sui criteri da prendere in considerazione ai fini della qualificazione come “Ordinaria” di un’operazione si rimanda alla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 nr. 10078683.

3.4.2 Identificazione dei Soggetti Collegati

La **Banca** istituisce un Registro di Gruppo, nel quale vengono iscritti le **Parti Correlate** e l’insieme dei **Soggetti Collegati**, alimentato dalla Funzione **Legale e Societario**, anche per le altre **Società del Gruppo**, sulla base delle informazioni rilasciate dai diretti interessati, per il tramite di apposita dichiarazione.

La dichiarazione della **Parte Correlata** è rilasciata compilando l’apposito Modulo disponibile alla sezione:

Documentazione / Banca Profilo / Modulistica aziendale / Modulistica interna / Parti Correlate

sulla Intranet Aziendale e deve essere inviata all’indirizzo PEC:

PARTI_CORRELATE_GRUPPO_PROFILO@LEGALMAIL.it (indirizzato alle Funzioni **Legale e Societario** e **Risorse Umane**).

Le **Parti Correlate** sono tenute a **completare con accuratezza e in modo chiaro**, a firmare ed a trasmettere le dichiarazioni ed i relativi aggiornamenti all’indirizzo PEC sopra indicato **entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della competente Funzione (Legale e Societario per gli Esponenti Aziendali⁽⁵⁾; Risorse Umane per i dipendenti del Gruppo)** ovvero, a seconda dei casi, entro 10 giorni lavorativi dall’evento che comporta la necessità di aggiornamento.

La Funzione **Legale e Societario** e la Funzione **Risorse Umane**, ciascuna per quanto di pertinenza, verificano che le dichiarazioni siano complete dei dati richiesti e che siano leggibili, e contattano tempestivamente la **Parte Correlata** in caso di informazioni mancanti e/o incomplete o semplicemente non leggibili. Gli **Esponenti Aziendali** sono tenuti ad accludere alla Dichiarazione una visura camerale (o l’equivalente in Stato diverso dall’Italia) da cui emergano le posizioni (ruoli e partecipazioni) dichiarate; ove mancante, la Funzione **Legale e Societario** provvede al reperimento – per gli esponenti aventi ruoli e partecipazioni in Italia - di una estrazione dalla Banca dati CERVED, mantenendone evidenza secondo modalità proprie della Funzione.

La Funzione **Legale e Societario**, inoltre, verifica prima dell’inserimento in Daisy che i “Codici Fiscali” delle parti correlate persone fisiche residenti in Italia riportati all’interno dei moduli delle **Parti Correlate** siano formalmente corretti e, se errati, ne richiede la correzione sul modulo alla **Parte Correlata**, prima di procedere al censimento nella procedura Daisy. A tale fine utilizza *un file excel* prodotto dalle strutture tecniche.

Laddove ci siano ragioni di dubitare della correttezza del codice di “Partita IVA” riportato nella modulistica completata dalle **Parti Correlate**, la Funzione **Legale e Societario** lo verifica prima dell’inserimento in Daisy ricercandolo su *internet* se disponibile e, se errato, ne richiede la correzione sul modulo alla **Parte Correlata** prima di procedere al censimento nell’applicativo Daisy. Le informazioni contenute nei moduli, sia in relazione alla **Banca** sia alle altre **Società del Gruppo**, sono censite dalla Funzione **Legale e Societario**, tramite Daisy. La Funzione **Sistemi Informativi** fornisce, su richiesta, supporto alla Funzione **Legale e Societario** per l’utilizzo di Daisy e per le sue eventuali nuove implementazioni.

La Funzione **Legale e Societario**, inoltre, provvede ad informare il **Desk Applicativi** della Funzione **Sistemi Informativi**, la quale scarica le relative evidenze in apposito Database, interrogabile *on-line*, tramite “Codice fiscale” o “Nome e Cognome”, se persona fisica, e, se persona giuridica, tramite “Partita IVA” o “Ragione

⁽⁵⁾ nel caso gli **Esponenti Aziendali** delle società del Gruppo rilevanti ai fini del censimento siano anche dipendenti di società del Gruppo gli adempimenti sono in capo alla Funzione **Risorse Umane**;



sociale”, sulla [Intranet Aziendale](#) all’indirizzo [Documentazione / Banca Profilo / Disposizioni Interne / Parti Correlate](#). Tale [Database](#) rappresenta il perimetro di Gruppo dei **Soggetti Collegati**.

Anche le altre **Società del Gruppo** hanno accesso al medesimo [Database](#), interrogabile *on-line*, tramite “Codice fiscale” o “Nome e Cognome”, se persona fisica, e, se persona giuridica, tramite “Partita IVA” o “Ragione sociale”.

Il censimento in [Daisy](#) scatena in automatico, tramite un *batch* notturno, il censimento nella procedura [Anagrafica Generale](#) (AG), fatta eccezione per i soggetti con residenza all’estero.

A fronte di ogni modifica di tale registro, la Funzione **Legale e Societario** provvede ad informare la Funzione **Operations**, la quale, il giorno successivo al censimento, effettua una verifica dei [Tabulati AGRIL](#) presenti in CSE, al fine di verificare che il censimento in [Anagrafica Generale](#) (AG) sia andato a buon fine. La Funzione **Legale e Societario** inoltre indica gli eventuali soggetti aventi residenza all’estero, in modo che la Funzione **Operations** esegua il loro censimento nella procedura [Anagrafica Generale](#) (AG) manualmente. In caso di errori delle anagrafiche presenti in [Daisy](#) e in [AG](#) le Funzioni **Legale e Societario** e **Operations** si coordinano in modo da eseguire le opportune rettifiche nella stessa giornata, al fine di non creare disallineamenti tra le anagrafiche.

Tali verifiche si estendono anche agli eventuali casi di disallineamento tempo per tempo riscontrati tra le informazioni presenti nelle funzionalità di [Daisy](#) e quelle presenti, per il medesimo nominativo, nell’anagrafica generale della **Banca**, qualunque ne sia l’origine (cfr. ad es. persone fisiche straniere prive di codice fiscale). Fermo l’intervento dell’Area **Sistemi e Operations** per individuarne l’origine, il disallineamento viene quindi colmato manualmente dalla pertinente Funzione (**Legale e Societario** se il problema riguarda [Daisy](#), **Operations** se il problema riguarda l’anagrafica generale della **Banca**).

La Funzione **Legale e Societario**, ad ogni modifica del [Registro](#), inoltre, provvede ad informare l’Area **Amministrazione**, la quale effettua i) un’estrazione aggiornata da [Daisy](#) dei soggetti censiti, con l’evidenza dei relativi [CDG](#)⁽⁶⁾, dei rapporti agli stessi riferibili e delle operazioni in essere (Funzione **Segnalazioni di Vigilanza**), e ii) un’estrazione delle evidenze presenti nel [Registro](#) manuale, che inoltra alla Funzione **Risk Management**, affinché verifichi se le eventuali posizioni di rischio presenti in [Daisy](#) dopo l’aggiornamento siano coerenti con i limiti previsti dalla normativa (vedi il successivo paragrafo [Limiti alle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati](#)) e se sia necessario attuare un piano di rientro.

La richiesta delle informazioni viene effettuata in fase di mappatura iniziale dei **Soggetti Collegati** e successivamente:

- all’atto di ogni nuova nomina o assunzione;
- con cadenza annuale, entro i 20 (venti) giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, tutti i soggetti che siano **Parti Correlate** trasmettono per iscritto ogni informazione utile a consentire il corretto censimento all’interno del [Registro](#), che configura un loro obbligo diretto ai sensi delle vigenti normative; almeno annualmente, la Funzione **Legale e Societario** in qualità di gestore del [Registro](#) richiede comunque ai diretti interessati un aggiornamento delle informazioni fornite;
- qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi è tempestivamente comunicata per iscritto dai predetti soggetti entro 20 (venti) giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

Gli **Esponenti Aziendali** sono tenuti - anche in occasione della comunicazione annuale delle informazioni e della comunicazione “ad evento” delle variazioni dei dati trasmessi (come in sede di nomina) - ad accludere alla [propria dichiarazione](#) una visura camerale (o l’equivalente in Stato diverso dall’Italia) da cui emergano le posizioni (ruoli e partecipazioni) dichiarate; ove mancante, la Funzione **Legale e Societario** provvede al reperimento – per gli esponenti aventi ruoli e partecipazioni in Italia - di una estrazione dalla [Banca dati CERVED](#), mantenendone evidenza secondo modalità proprie della Funzione.

⁽⁶⁾ sono i codici anagrafici identificativi che vengono attribuiti dal [Sistema Informativo](#);



L'inserimento nel *Database* delle informazioni rilasciate dalle **Parti Correlate**, da parte della Funzione **Legale e Societario**, avviene tempestivamente.

3.4.3 Identificazione e Segnalazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

3.4.3.1 Verifiche preliminari e supporto consultivo

Le **Aree/Funzioni proponenti** l'*Operazione* sono tenute a verificare **in via preliminare** se la stessa si configuri come *Operazione* con **Soggetto Collegato**, accertando se la controparte dell'*Operazione* sia presente nel *Database* "Parti Correlate del Gruppo bancario Banca Profilo" disponibile nella *Intranet Aziendale*, ovvero interrogando la procedura Anagrafe Generale del Sistema Informativo, nel caso abbiano accesso alla stessa.

Sempre **in via preliminare**, in caso di *Operazione* con **Soggetto Collegato**, la stessa unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ha il compito di verificare:

- se l'*Operazione* rientri tra quelle esenti/escluse;
- se la stessa comporti assunzione di attività di rischio e, in tale caso, se rientri nei limiti stabiliti (cfr. il successivo paragrafo Limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati) e possa conseguentemente essere effettuata in relazione a tali limiti;
- se l'*Operazione* sia di Minore o Maggiore rilevanza;
- se l'*Operazione* sia cumulabile con altre operazioni precedentemente realizzate durante l'esercizio (cfr. il successivo paragrafo Cumulo di operazioni).

Salvo il caso di operazioni che ricadono tra le *Operazioni Ordinarie* e/o *Esigue* gestite direttamente dai sistemi (ad esempio: l'apertura dei rapporti, l'inserimento degli ordini, ecc.), per il completamento dell'istruttoria l'**Area/Funzione proponente** si avvale del supporto consultivo del **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi**, che può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica COMITATOPARTICORRELATE@BANCAPROFILO.IT e che fornisce le proprie indicazioni e/o il proprio parere previa consultazione, anche informale, tra i suoi componenti.

Il **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** è un comitato eso-consiliare, con il compito di coadiuvare i proponenti nell'istruttoria. Il Comitato è composto di seguenti membri:

- Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, che riveste il ruolo di Presidente del Comitato;
- Responsabile della Funzione Legale e Societario;
- Responsabile della Funzione Risk Management;
- Responsabile dell'Area Risorse Umane e Organizzazione;
- Responsabile dell'Area Amministrazione e Controllo

Il **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi**, nella fase delle verifiche preliminari, ha il compito di:

- supportare la Struttura Proponente nelle verifiche preliminari finalizzate all'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati;
- esprimere il proprio parere in merito alla natura di Parte Correlata, Soggetto Connesso o Soggetto Collegato della controparte, in particolare nei casi nei quali risulti controversa l'individuazione di una Parte Correlata;



- fornire il proprio parere sulle caratteristiche dell'Operazione con una Parte Correlata, valutando in particolare il meccanismo del cumulo, il regime informativo e le eventuali esenzioni applicabili;
- esprimere il proprio parere nei casi nei quali risulti controversa la natura Ordinaria di un'Operazione, oppure quando un dipendente della Banca ricopra il ruolo di socio, amministratore o sindaco della Parte Correlata.

Il Comitato in esame, pertanto, ha sempre funzione consultiva e di supporto alla Struttura Proponente, sia in relazione all'individuazione della natura di Parte Correlata, Soggetto Connesso o Soggetto Collegato della controparte, sia in relazione alle caratteristiche e alla gestione dell'Operazione.

Una volta ricevuta la richiesta di verifica preliminare dalla **Struttura Proponente**, i componenti del **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** si consultano, anche in via informale e tramite mezzi telematici (tipicamente scambio di *email*) ed esaminano la documentazione a corredo della pratica.

Al termine della disamina il **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** predispone, incaricando a tale fine uno dei membri, una risposta per la **struttura proponente** con la sintesi delle valutazioni effettuate; il membro del Comitato che redige la risposta si occupa di storicizzarla nell'apposita Directory di Rete "Parti Correlate\Anno di pertinenza\" a cui sono abilitati in lettura e scrittura tutti i membri del **Comitato**. Ricevuta la risposta dal **Comitato**, la **struttura proponente** procede con il completamento della propria istruttoria.



Al **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** vanno quindi segnalate preventivamente le operazioni con **Soggetti Collegati**, ad eccezione delle Operazioni Ordinarie o Esigue che vengono gestite direttamente dai sistemi (ad esempio l'apertura dei rapporti, l'inserimento degli ordini, ecc.) che pertanto possono essere successivamente estratte dagli stessi al fine di alimentare correttamente il Registro delle operazioni.

Le operazioni di credito, anche se ordinarie, devono comunque necessariamente seguire il normale *iter* di segnalazione al **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** al fine di orientare correttamente l'*iter* deliberativo (che precede l'inserimento a sistema delle operazioni). Parimenti i contratti e gli accordi di qualsivoglia natura devono seguire il normale *iter* di segnalazione al **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** al fine di effettuare tutte le verifiche necessarie preliminarmente alla loro stipula (che precede il loro inserimento nel Sistema Informativo).



Qualora, successivamente al termine dell'istruttoria, si riscontri un cosiddetto "falso negativo", ossia una non corretta qualificazione della controparte (a titolo esemplificativo, esclusione di una controparte dal novero delle Parti Correlate/Soggetti Collegati per omissione di informazioni o per incompleta o inesatta istruttoria) o dell'Operazione (a titolo esemplificativo, in quanto ritenuto erroneamente di importo esiguo), il Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interesse effettua i primi controlli e fornisce informativa al Comitato Controllo e Rischi, nella prima riunione utile, riferendo sulle analisi svolte precedentemente e sui successivi approfondimenti.

Il Comitato Controlli e Rischi esamina la fattispecie e, a seconda della casistica riscontrata, esprime un parere al Consiglio di Amministrazione in merito alle eventuali misure ritenute opportune.

Il Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi ha, inoltre, la funzione di supportare la Funzione Proponente e il Comitato Controllo e Rischi, esprimendo il proprio parere tecnico circa la natura e le caratteristiche della controparte (in particolare, circa la sua qualificazione come Parte Correlata, Soggetto Collegato o Soggetto Connesso) e dell'Operazione: il parere viene sottoposto al Comitato Controllo e Rischi in occasione della prima riunione utile, affinché possa servire di supporto alla proposta formulata dallo stesso Comitato Controllo e Rischi al Consiglio di Amministrazione in merito all'operazione.

Il parere del Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi è obbligatorio ma non vincolante: il Comitato Controllo e Rischi e il Consiglio di Amministrazione potranno discostarsi da tale parere, motivando e le ragioni del dissenso e la propria decisione.

Il Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi trasmette con cadenza trimestrale un'informativa sull'attività svolta al Comitato Controllo e Rischi; tale informativa forma oggetto di discussione nel corso della prima riunione utile del Comitato Controllo e Rischi.

3.4.3.2 Segnalazione delle Operazioni

L'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Soggetti Collegati (il "Registro") contenente le operazioni di **Banca Profilo** che transitano dai sistemi interconnessi allo stesso, viene validato dalla Funzione **Segnalazioni di Vigilanza**, su base almeno mensile o dietro richiesta della Funzione **Risk Management**, la quale verifica la completezza e la coerenza dei dati delle operazioni prima di autorizzarne la scrittura nel Registro medesimo.

Le operazioni che non transitano dai sistemi, incluse le operazioni relative a società del Gruppo ovvero le operazioni gestite da applicazioni del Sistema Informativo non interconnesse con il Registro, vengono registrate manualmente su un *Database* ("Registro manuale") dalla **struttura proponente**, a seguito del completamento dell'istruttoria di cui al paragrafo precedente.

La segnalazione delle Operazioni al **Registro Parti Correlate** avviene sulla base dell'apposito modulo "Segnalazione di Operazioni con Soggetti Collegati" (disponibile alla sezione **Documentazione / Banca Profilo / Modulistica aziendale / Modulistica interna / Parti Correlate** nella *Intranet Aziendale*) che viene inviato via *e-mail* dalla **struttura proponente** all'indirizzo di posta elettronica del **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi**.

Il Modulo contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) **Soggetto Collegato** e natura della correlazione;
- b) le modalità esecutive dell'Operazione;
- c) l'importo e le condizioni economiche per la sua realizzazione;
- d) il procedimento valutativo seguito;
- e) l'interesse e le motivazioni sottostanti l'Operazione stessa;
- f) gli eventuali rischi per la **Banca** intrinseci nella specifica Operazione;
- g) gli eventuali ambiti di esclusione/esenzione applicabili, ivi inclusa l'assenza di interessi significativi di altre **Parti Correlate**, ove applicabile;
- h) il rispetto dei limiti prudenziali per l'assunzione delle attività di rischio;

Il **Segretario del Comitato Controllo e Rischi** riceve tutta la documentazione inviata a mezzo *mail* al **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** al fine di espletare le attività di propria spettanza descritte nelle Istruzioni Operative di cui ai paragrafi successivi. L'invio della documentazione viene effettuato dal Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi per il tramite della **Funzione Organizzazione e Project Management**.

Tutte le segnalazioni ricevute per l'avvio dell'*iter* procedurale copia del Registro Parti Correlate sono salvati nell'apposita Cartella di Rete condivisa denominata "Parti Correlate\Anno di pertinenza\"; è sempre necessario archiviare la versione del modulo che contiene tutte le firme previste dallo stesso.



3.4.4 Gestione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

3.4.4.1 Principi Generali

La competenza a deliberare in merito alle **Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza** spetta esclusivamente al **Consiglio di Amministrazione**, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'**Assemblea**.

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza è coinvolto tempestivamente anche il **Comitato Controllo e Rischi** che **partecipa alla fase delle trattative e alla fase istruttoria relativa alle Operazioni con Soggetti Collegati e rilascia un parere preventivo e motivato circa il compimento delle Operazioni**. Nel caso di parere del **Comitato Controllo e Rischi** negativo o condizionato, l'Operazione può essere deliberata dal **Consiglio di Amministrazione** solo ove la stessa sia approvata dall'**Assemblea** con la maggioranza dei soci non correlati all'Operazione medesima (c.d. meccanismo del *whitewash*) ai sensi dell'articolo 8-bis dello **Statuto Sociale**.

3.4.4.2 Istruzioni Operative

La **struttura proponente**, riscontrati i requisiti descritti al precedente paragrafo [Identificazione e Segnalazione delle Operazioni con Soggetti Collegati](#), **prima dell'avvio delle trattative con un Soggetto Collegato e della relativa Istruttoria**, inoltra il modulo di "Segnalazione di Operazioni con Soggetti Collegati" con l'eventuale documentazione a corredo via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica COMITATOPARTICORRELATE@BANCAPROFILO.IT. Il **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** allerta il **Segretario del Comitato Controllo e Rischi** in merito, fornendo ogni utile elemento a corredo della pratica.

Il **Responsabile della struttura proponente**, anche per il tramite di persona di adeguata *seniority* dallo stesso a ciò incaricata, tiene costantemente informato il **Comitato Controllo e Rischi**, per il tramite del suo Segretario, sull'evoluzione della trattativa e sull'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell'operazione. A tale fine sono predisposte apposite note. Il **Comitato Controllo e Rischi** può richiedere informazioni aggiuntive o formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria e riunirsi secondo le consuete modalità per fornire il proprio contributo in tale fase. Il **Comitato Controllo e Rischi** ha inoltre la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta a spese della **Banca** per il rilascio del parere.

Concluse positivamente le attività istruttorie e di conduzione delle trattative, la **struttura proponente** informa il **Comitato Controllo e Rischi**, tramite il suo **Segretario**, affinché il Comitato possa riunirsi per le valutazioni di competenza ed il rilascio del prescritto parere a beneficio del **Consiglio di Amministrazione**. A tale fine, la **struttura proponente** invia una nota scritta dettagliata con tutti gli elementi necessari ai fini delle valutazioni cui è chiamato il Comitato. In tale ambito la struttura proponente deve chiedere assistenza al **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi**, che è sempre chiamato ad esprimere il proprio parere motivato, obbligatorio e non vincolante, al Comitato Controllo e Rischi, come previsto dal precedente paragrafo [Verifiche preliminari e supporto consultivo](#) e dal Regolamento del Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi.

Ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione la **Funzione Legale e Societario** riceve:

- dalla **struttura proponente**, la proposta di delibera firmata con tutta la documentazione a corredo, nel termine tempo per tempo previsto dal **"Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati"** (nel seguito anche **"Regolamento CdA"**)⁽⁷⁾;

⁽⁷⁾ per le decisioni soggette a parere strategico sulla base del vigente **"Regolamento di Gruppo"** la documentazione va sottoposta con congruo anticipo alla Capogruppo per le proprie deliberazioni che avvengono in seno al **Consiglio di Amministrazione**;



- dal **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi**, per il tramite del proprio Segretario, il parere motivato sull'Operazione;
- dal **Comitato Controllo e Rischi**, per il tramite del proprio Segretario, il parere motivato sull'Operazione;

Come anticipato, il parere espresso dal Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi è obbligatorio ma non vincolante: il Comitato Controllo e Rischi e il Consiglio di Amministrazione potranno discostarsi da tale parere, motivando e le ragioni del dissenso e la propria decisione.

Essendo prevista dallo Statuto la possibilità di sottoporre all'approvazione dell'**Assemblea** le Operazioni che hanno ricevuto parere negativo o condizionato del **Comitato Controllo e Rischi**:

- in tempo utile, prima della riunione del **Consiglio di Amministrazione**, la Funzione **Legale e Societario** richiede un parere preventivo sull'Operazione al **Collegio Sindacale**, inoltrando allo stesso il medesimo materiale sottoposto al **Comitato Controllo e Rischi**, unitamente al parere formulato dal Comitato stesso;
- il Collegio Sindacale predispone un apposito parere e lo invia, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, al Segretario del Consiglio di Amministrazione e al Segretario del Comitato Controllo e Rischi, i quali lo trasmettono rispettivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Controllo e Rischi;
- il **Consiglio di Amministrazione**, alla prima occasione utile, esamina il materiale relativo all'operazione proposta e, laddove venga reputato di procedere con l'operazione, la sottopone all'**Assemblea**.

A valle della disamina del **Consiglio di Amministrazione**, la cui delibera contiene adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica connesse al compimento dell'operazione da parte della **Banca** e le ragioni di eventuali scostamenti dei profili dell'operazione rispetto a quelli *standard* o di mercato, la Funzione **Legale e Societario** comunica le decisioni assunte secondo quanto previsto al riguardo dal "**Regolamento CdA**":

- alla **struttura proponente**, per la finalizzazione dell'Operazione; la **struttura proponente** conserva secondo modalità proprie i pareri espressi dal **Comitato** e la delibera del **Consiglio di Amministrazione** e, se previsto, del **Collegio Sindacale** e/o dell'**Assemblea**;
- al **Registro Parti Correlate**, per l'annotazione dell'Operazione nel Registro, o la verifica dell'avvenuta annotazione nel caso avvenga in modo automatico a livello di sistema.

Qualora l'operazione riguardi un Amministratore o una Parte correlata per il suo tramite, questi si astiene dalla votazione, come secondo quanto previsto nel successivo paragrafo Operazioni nelle quali è presente un interesse dell'amministratore (ax-art. 2391 CC).

In generale, qualora l'operazione sia di competenza deliberativa dell'Assemblea, si rimanda a quanto previsto nel successivo paragrafo [Procedure di Competenza Assembleare](#).

Una volta finalizzata l'operazione la **struttura proponente** predispone tempestivamente, sotto il coordinamento della **Funzione Legale e Societario** e con il supporto delle Funzioni di volta in volta coinvolte, il Documento Informativo secondo quanto previsto nel successivo paragrafo [Informativa alla Consob e al Mercato](#).

Per gli obblighi e le modalità operative di comunicazione agli Organi Sociali delle operazioni poste in essere si rimanda al successivo paragrafo [Informativa agli Organi Sociali](#).

3.4.5 Gestione delle Operazioni di Minor Rilevanza



3.4.5.1 Principi Generali

L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza con **Soggetti Collegati** spetta ai competenti livelli decisionali (**Livello Deliberante**) sulla base dei vigenti "**Poteri Delegati**".

Le Operazioni di Minore Rilevanza con **Soggetti Collegati** sono approvate **previo parere motivato e non vincolante** del **Comitato Controllo e Rischi** che a tale scopo ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 3.000 (tremila) per ciascuna Operazione di Minore Rilevanza con **Soggetti Collegati**.

3.4.5.2 Istruzioni Operative

La **struttura proponente**, riscontrati i requisiti descritti al precedente paragrafo [Identificazione e Segnalazione delle Operazioni con Soggetti Collegati](#), con le esclusioni ivi previste, inoltra il modulo di "Segnalazione di Operazioni Soggetti Collegati" via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica COMITATOPARTICORRELATE@BANCAPROFILO.IT, allegando l'eventuale documentazione a corredo, ivi inclusi gli eventuali pareri esterni raccolti a riguardo. Il **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** esprime il proprio parere motivato, obbligatorio e non vincolante, sull'operazione, come previsto dal precedente paragrafo [Verifiche preliminari e supporto consultivo](#) e dal Regolamento del Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi. Il Segretario del Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi, quindi, allerta via *e-mail* il Segretario del **Comitato Controllo e Rischi** in merito, trasmettendo in allegato il modulo di "Segnalazione di Operazioni Soggetti Collegati", il parere del Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi e gli eventuali pareri esterni.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, il modulo deve contenere oggettivi elementi di riscontro, anche in allegato.

Il **Comitato Controllo e Rischi** si riunisce secondo quanto previsto nel "**Regolamento CdA**" per il rilascio del prescritto parere, tale parere è allegato al verbale della riunione.

Al fine di rilasciare il proprio parere, il **Comitato Controllo e Rischi** riceve, con congruo anticipo dalla competente struttura, per il tramite del **Segretario del Comitato**, tutta la documentazione relativa all'Operazione. Nel caso la delibera sia di competenza del **Consiglio di Amministrazione** si rimanda alle tempistiche ed alle modalità operative di cui al precedente paragrafo [Gestione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza](#).

Qualora l'Operazione sia di competenza deliberativa dell'**Assemblea** si richiama quanto previsto dal successivo paragrafo [Procedure di Competenza Assembleare](#).

Successivamente:

- il **Comitato Controllo e Rischi**, tramite il proprio **Segretario**, inoltra il proprio parere formalizzato al Livello Deliberante competente;
- il **Livello Deliberante** competente comunica le decisioni assunte alla **struttura proponente** per la finalizzazione dell'Operazione; la decisione del **Livello Deliberante competente** contiene adeguata motivazione in merito all'interesse della **Banca** al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni (se del caso, anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento) e, laddove ne ricorrano i presupposti, contiene gli oggettivi elementi di riscontro attestanti l'equivalenza delle condizioni a quelle di mercato o *standard*;



- la **struttura proponente**, nel caso di autorizzazione a procedere, conferma al **Registro Parti Correlate** l'avvenuta esecuzione dell'Operazione per l'annotazione nel Registro, o la verifica dell'avvenuta annotazione nel caso tale attività sia perfezionata automaticamente dai sistemi.

In caso di **parere contrario o condizionato** da parte del **Comitato Controllo e Rischi** qualora il **Livello Deliberante competente** autorizzi comunque il compimento dell'Operazione, ne dà immediata informativa al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** e del **Collegio Sindacale** per il tramite del **Segretario del Consiglio di Amministrazione**, motivando tale scelta. I **Presidenti** dei due **Organi** provvedono all'allineamento informativo dei membri degli **Organi** rispettivamente presieduti, secondo le modalità ritenute più funzionali allo scopo.

In particolare, il **Livello Deliberante competente**:

- inoltra la decisione assunta con una Nota di accompagnamento alla Funzione **Legale e Societario**, che provvede alla sua trasmissione all'attenzione del **Presidente del CdA** e del **Presidente del CS** per la diffusione ai membri degli organi rispettivamente presieduti e la trattazione dell'argomento nell'ambito del **Consiglio di Amministrazione** e/o **Collegio Sindacale**;
- predispone, sotto il coordinamento della Funzione **Legale e Societario** e con il supporto delle Funzioni di volta in volta coinvolte, il Documento Informativo da mettere a disposizione del pubblico secondo quanto previsto al successivo paragrafo [Informativa alla Consob e al Mercato](#).

In presenza di parere negativo o condizionato del **Comitato Controllo e Rischi**, laddove la **struttura proponente** coincida con il **Livello Deliberante**, la competenza decisionale scala sull'**Amministratore Delegato**, o sul **Consiglio di Amministrazione**, laddove l'**Amministratore Delegato** sia organo proponente e deliberante per la specifica Operazione.

Per gli obblighi e le modalità operative di comunicazione agli Organi Sociali delle operazioni poste in essere si rimanda al successivo paragrafo [Informativa agli Organi Sociali](#).

3.4.6 Delibere-quadro

La **Banca** può adottare Delibere-quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente con determinati **Soggetti Collegati**. Le Delibere-quadro: (i) non devono avere efficacia superiore ad un anno dalla data di assunzione della delibera (e comunque non oltre il 31.12 dell'anno di riferimento della delibera), (ii) hanno per oggetto operazioni sufficientemente determinate, (iii) riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni realizzabili nel periodo considerato e tutti gli altri elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

L'adozione delle Delibere-quadro dovrà essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative e informative previste nelle Istruzioni Operative per le Operazioni di Maggiore ovvero Minore Rilevanza dettagliate nei paragrafi precedenti, a seconda del prevedibile ammontare massimo della Delibera-quadro, ossia delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate. Una volta approvata la Delibera-quadro, le singole operazioni compiute a valere sulla stessa non sono assoggettate alle Istruzioni operative di cui sopra. Di contro, ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera-quadro non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima e quindi trovano applicazione le pertinenti regole stabilite per ciascuna operazione con **Soggetti Collegati**.

Alle Delibere-quadro di maggiore rilevanza relative ad operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato si applica l'esenzione in termini di informativa al mercato di cui al successivo paragrafo [Operazioni di Maggiore Rilevanza Esenti](#).



Le singole operazioni non sono computate ai fini del cumulo e della conseguente informativa al mercato se concluse in attuazione di una Delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo oggetto di pubblicazione, ferma l'esenzione in precedenza richiamata.

L'attuazione delle Delibere-quadro è oggetto di informativa almeno trimestrale al **Consiglio di Amministrazione** secondo quanto previsto dal successivo paragrafo [Informativa agli Organi Sociali](#).

3.4.7 Gestione delle Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex-art.136 TUB

3.4.7.1 Principi Generali

Qualora ad un'Operazione con **Soggetti Collegati** si applichi l'articolo 136 del D.Lgs. 385/93 (TUB) (si veda a riguardo il successivo paragrafo [Operazioni rientranti nella fattispecie di cui all'art. 136 TUB](#)), rimangono ferme le modalità deliberative rafforzate ivi previste (i.e. unanimità in **Consiglio di Amministrazione**, astensione dell'**Amministratore** interessato, se presente, voto favorevole di tutti i membri dell'**Organo di controllo**), e si applicano le regole previste per la **fase pre-deliberativa** in relazione alle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza con **Soggetti Collegati**, in funzione appunto della rilevanza dell'operazione.

In tale ambito, le prescrizioni della Vigilanza⁽⁸⁾ e del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221/2010⁽⁹⁾ limitano l'intervento del **Comitato Controllo e Rischi** all'illustrazione ai **Livelli/Organi Deliberanti** delle lacune o delle inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa. Non è invece richiesto, e rimane una valutazione facoltativa del **Comitato Controllo e Rischi**, se rilasciare anche un parere sull'Operazione. Resta invece fermo nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza rilevanti pure ex-art. 136 TUB quanto prescritto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221/2010 con riferimento al coinvolgimento del **Comitato Controlli e Rischi** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria come previsto dal precedente paragrafo 3.2.5.2 Istruzioni Operative.



3.4.7.2 Istruzioni Operative

Si vedano le Istruzioni Operative per le Operazioni di Maggiore ovvero Minore Rilevanza dettagliate nei paragrafi precedenti, a seconda delle caratteristiche dell'Operazione stessa. (si veda a riguardo il successivo paragrafo [Operazioni rientranti nella fattispecie di cui all'art. 136 TUB](#))

3.4.8 Gestione delle Operazioni Esenti

3.4.8.1 Principi Generali - Casi di Esclusione e di Esenzione

⁽⁸⁾ cfr. Circolare Banca d'Italia 285/2013 – Parte Terza – Capitolo 11 – Sez. III – par. 3.4;

⁽⁹⁾ cfr. l'art. 13, comma 5;

Le Operazioni che generano attività di rischio (esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi) sono soggette a limiti prudenziali. Sono escluse dai limiti le attività di rischio connesse ad operazioni tra società appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo.

Le operazioni relative a transazioni economiche che non danno luogo ad attività di rischio, sempre in termini di esposizioni nette, non sono soggette a limiti prudenziali.

Qualora un'operazione ricada in più d'un caso di esclusione e/o esenzione, la **Banca** applica l'esclusione e/o esenzione più ampia.

Esclusioni di Diritto

Rif.	Oggetto dell'Esclusione	Ambito operativo dell'Esclusione
1	Le <u>Operazioni</u> effettuate tra componenti del Gruppo quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario anche, congiunto e quando nell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altri Soggetti Collegati .	Escluse da: - Regime procedurale, ma solo qualora, in aggiunta all'assenza di Interessi Significativi come definiti, ricorrano entrambe le seguenti circostanze: i) l'operazione intercorra con o tra società del Gruppo controllate dall'emittente Banca Profilo, anche congiuntamente; ii) l'operazione intercorra con o tra società controllate dalla Capogruppo. - Trasparenza continua solo nel caso in cui – in assenza di Interessi Significativi come definiti - l'operazione intercorra con o tra società del Gruppo controllate dall'emittente Banca Profilo, anche congiuntamente. - Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio, indipendentemente dalla presenza di Interessi Significativi come definiti. Soggette a: - Trasparenza periodica.



Rif.	Oggetto dell'Esclusione	Ambito operativo dell'Esclusione
2	Le <u>Operazioni</u> di trasferimento infragruppo di fondi o di collaterale poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte prima – Titolo IV – Capitolo 6.	Escluse da: - Regime procedurale - Trasparenza continua - Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio Soggette a: - Trasparenza periodica

Rif.	Oggetto dell'Esclusione	Ambito operativo dell'Esclusione
3	Le <u>Operazioni</u> da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia , ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di dette istruzioni nell'interesse della stabilità del Gruppo	Escluse da: - Regime procedurale - Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio Soggette a: - Trasparenza continua - Trasparenza periodica

Rif.	Oggetto dell'Esclusione	Ambito operativo dell'Esclusione
4	I compensi corrisposti agli Esponenti aziendali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche che prevedono: i) che la Banca adotti una <i>policy</i> di remunerazione conforme alle disposizioni di vigilanza (la <i>policy</i>); ii) che nella definizione di tale <i>policy</i> sia coinvolto il Comitato Remunerazioni, composto da soli Amministratori non esecutivi, in maggioranza Indipendenti; iii) che la remunerazione assegnata sia individuata in conformità di tale <i>policy</i>.	Escluse da: - Regime procedurale - Trasparenza continua Soggette a: - Trasparenza periodica Non sono applicabili i Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio.



Rif.	Oggetto dell'Esclusione	Ambito operativo dell'Esclusione
	- Le Deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 2389 comma 1, CC; - le Deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, il cui importo rientri in quello complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea, ex art. 2389, co. 3 CC; - le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, di cui all'articolo 2402 CC; se conformi alle "Disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche"	Escluse da: - Regime procedurale - Trasparenza continua - Trasparenza periodica Non sono applicabili i Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio.



Rif.	Oggetto dell'Esclusione	Ambito operativo dell'Esclusione
5	Le <u>Operazioni</u> deliberate dalla Banca e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico	Escluse da: Regime procedurale

Esenzioni per Operazioni di Importo Esiguo

Rif.	Oggetto dell'Esenzione	Ambito operativo dell'Esenzione
6	Le <u>Operazioni</u> di importo esiguo ovvero di importo inferiore/uguale a 250.000 euro⁽¹⁰⁾ per le persone giuridiche o di importo inferiore/uguale a 200.000 euro per le persone fisiche⁽⁷⁾.	Esenti da: - Regime procedurale - Trasparenza continua



⁽¹⁰⁾ laddove il patrimonio di vigilanza consolidato superasse i 500 milioni di Euro, l'importo sarà coerentemente adeguato;

Rif.	Oggetto dell'Esenzione	Ambito operativo dell'Esenzione
		Trasparenza periodica

Esenzioni per Operazioni Ordinarie

Rif.	Oggetto dell'Esenzione	Ambito operativo dell'Esenzione
	Le <u>Operazioni di Minore Rilevanza</u> rientranti nell'ordinaria operatività e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i> (Operazioni Ordinarie¹¹⁾) Nota Bene le <u>Operazioni di Maggiore Rilevanza</u> rientranti nell'ordinaria operatività NON SONO MAI CONSIDERATE ORDINARIE e non godono dunque di alcuna esenzione ai fini della disciplina procedurale di Banca d'Italia.	Esenti da obblighi di: - Trasparenza continua - Regime procedurale - Limiti prudenziali, qualora l'operazione intercorra fra società appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo Soggette agli obblighi di: - Trasparenza periodica - Informativa annuale al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale.
7	<u>Operazioni di Maggiore Rilevanza</u> rientranti nell'ordinaria operatività concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i>	Esenti da obblighi di: - Trasparenza continua mediante <u>Documento Informativo</u>. È tuttavia prevista una comunicazione <i>ad hoc</i> alla Consob (cfr. il successivo paragrafo Informativa alla Consob e al Mercato (Trasparenza Continua)). Ricorrendone gli altri presupposti: Comunicato Stampa (cfr. il successivo paragrafo Operazioni con Soggetti Collegati "Price Sensitive") - Limiti prudenziali, qualora l'operazione intercorra fra società appartenenti al gruppo bancario Banca Profilo Soggette agli obblighi di: - Regime procedurale - Trasparenza periodica

¹¹ Cfr il paragrafo Definizioni



Rif.	Oggetto dell'Esenzione	Ambito operativo dell'Esenzione
		▪ Informativa annuale al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale.

Esenzioni per Operazioni con o tra Società Controllate in via non totalitaria e con Società sottoposte a Influenza Notevole

Rif.	Oggetto dell'Esenzione	Ambito operativo dell'Esenzione
8	Le <u>Operazioni</u> con o tra società controllate in via non totalitaria e le operazioni con società sottoposte a influenza notevole quando nell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altri soggetti collegati	Esenti da: ▪ Trasparenza continua: ma solo qualora, in assenza di Interessi Significativi come definiti, ricorra la seguente circostanza: i) l'operazione intercorra con o tra società controllate dall'emittente Banca Profilo, anche congiuntamente, o intercorra con società collegate⁽¹²⁾ all'emittente Banca Profilo. Ricorrendone gli altri presupposti: Comunicato Stampa (cfr. il successivo paragrafo Operazioni con Soggetti Collegati "Price Sensitive") ▪ Regime procedurale: ma solo qualora, in assenza di interessi significativi come definiti, ricorrano entrambe le seguenti circostanze: i) l'operazione intercorra con o tra società controllate dall'emittente Banca Profilo, anche congiuntamente, o intercorra con società collegate⁽¹³⁾ all'emittente Banca Profilo; ii) l'operazione intercorra con o tra società controllate dalla Capogruppo o intercorra con società sottoposte

⁽¹²⁾ per collegata si intende l'entità in cui un socio dell'emittente **Banca Profilo** esercita **direttamente** l'Influenza Notevole (tanto più il Controllo);

⁽¹³⁾ per collegata si intende l'entità in cui un socio dell'emittente **Banca Profilo** esercita **direttamente** l'Influenza Notevole (tanto più il Controllo).



Rif.	Oggetto dell'Esenzione	Ambito operativo dell'Esenzione
		ad Influenza Notevole della Capogruppo. - Limiti prudenziali, qualora l'operazione intercorra fra società appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo Soggette agli obblighi di: - Trasparenza periodica - Informativa annuale al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale

L'inesistenza di Interessi Significativi di altri **Soggetti Collegati** è circostanza che deve essere espressamente verificata dal **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** della **Banca** sulla base delle informazioni ricevute dalla **struttura proponente** e da chiunque sia in possesso di informazioni ed a conoscenza dell'operazione (le **Persone Informate**). Le **Persone Informate** sono tenute a riferire in autonomia al **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** ogni informazione utile ai fini della valutazione in commento. La **Funzione Compliance e Antiriciclaggio** effettua un'analisi preliminare e sottopone le proprie valutazioni al Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi, ai fini dell'elaborazione dell'attestazione. L'attestazione del **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** dell'assenza di Interessi Significativi viene raccolta dalla **struttura proponente** sul modulo di "Segnalazione di Operazioni con Soggetti Collegati".



Esenzioni per Operazioni Urgenti

Ancorché previste dalla disciplina vigente, la **Banca** non intende usufruire delle relative esenzioni.

3.4.8.2 Istruzioni Operative

In caso di operazioni escluse/esenti con **Soggetti Collegati** (comprese le Operazioni d'importo esiguo), la **struttura proponente**:

- comunica l'operazione esclusa/esente all'indirizzo **e-mail** COMITATOPARTICORRELATE@BANCAPROFILO.IT, ad eccezione delle operazioni indicate al precedente paragrafo Segnalazione delle Operazioni, utilizzando l'apposito modulo "Segnalazione di Operazioni con Soggetti Collegati", specificando la motivazione dell'esenzione;
- in caso di esenzioni relative a Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, correda la menzionata informativa con la documentazione giustificativa l'equivalenza delle condizioni a quelle di mercato o *standard*, contenente oggettivi elementi di riscontro. A tale fine può avvalersi della consulenza del **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi**.



L'Area Amministrazione annota le Operazioni escluse/esenti nell'apposito Registro (incluse quelle di importo esiguo), ovvero effettua la verifica dell'avvenuta annotazione nel caso tale attività avvenga in modo automatico sui Sistemi Informativi.

Per gli obblighi e le modalità operative di comunicazione agli **Organi Sociali** delle operazioni esenti poste in essere si rimanda al successivo paragrafo [Informativa agli Organi Sociali](#).

3.4.9 Cumulo di Operazioni all'interno del Gruppo

3.4.9.1 Principi Generali

Le Operazioni con **Soggetti Collegati** sono valutate su base individuale ai fini del calcolo della Maggiore o Minore rilevanza. Tuttavia, la normativa prevede che le *operazioni omogenee* o realizzate in esecuzione di un disegno unitario compiute nel corso dell'esercizio (dal 1/1 al 31/12) con lo stesso **Soggetto Collegato** o con soggetti correlati sia al **Soggetto Collegato** sia alla **Banca** medesima debbano essere valutate congiuntamente al fine di verificare se esse, cumulativamente considerate, eccedano alcuna delle soglie di Maggior Rilevanza. In tal caso sono soggette agli stessi obblighi procedurali ed informativi delle Operazioni di Maggior Rilevanza.

Ai fini del cumulo, si computano tutte le Operazioni di Minore Rilevanza ad eccezione di quelle di importo esiguo.

A tale riguardo si evidenzia che la Funzione **Internal Audit**, in base alla pianificazione periodica delle proprie attività, svolgerà specifici controlli a campione sulle operazioni di importo esiguo intercorrenti in un contenuto periodo di tempo tra i medesimi **Soggetti Correlati**, nell'ambito delle attività di verifica sul processo attinente alle **Parti Correlate**, al fine di verificare il ricorrere di eventuali condotte elusive.

Le operazioni rientranti tra i casi di esclusione/esenzione non concorrono alla determinazione della Maggiore Rilevanza di un'operazione ai soli fini dell'obbligo di redazione del Documento Informativo⁽¹⁴⁾.

Un effetto analogo alla chiusura dell'esercizio ha anche la pubblicazione del Documento Informativo in seguito al superamento di soglie dimensionali per effetto di cumulo. Infatti, le operazioni che sono oggetto di informativa nell'ambito di tale documento non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

3.4.9.2 Istruzioni Operative

La **struttura proponente** identifica le operazioni che possono dare luogo a cumulo. In tale ambito si avvale dell'assistenza del **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** per l'accertamento delle informazioni contenute nel Registro, richiedendo se, per la medesima tipologia di operazione con la medesima controparte o con soggetti correlati sia al **Soggetto Collegato** sia alla **Banca** siano state poste in essere nell'anno altre Operazioni che, cumulate, superino la soglia di Rilevanza. A tale fine l'Area **Amministrazione** effettua un'estrazione aggiornata dall'applicativo Daisy dei soggetti censiti, con l'evidenza dei relativi CDG, dei rapporti

⁽¹⁴⁾ concorrono pertanto alla determinazione del cumulo ai fini dell'obbligo di redigere il Documento Informativo tutte le Operazioni di Minor Rilevanza alle quali non si applicano casi di esclusione/esenzione;



agli stessi riferibili e delle operazioni in essere ed il calcolo degli eventuali cumuli. L'Area **Amministrazione** svolge lo stesso controllo con riferimento al contenuto del “Registro Manuale”⁽¹⁵⁾.

In caso di riscontro dell'effettiva rilevanza delle operazioni ai fini del cumulo, il **Responsabile** dell'Area **Amministrazione** segnala le operazioni all'**Amministratore Delegato/Direttore Generale** per attivare l'iter procedurale ed informativo relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed il processo di *escalation* a livello di Gruppo. Diversamente, tiene traccia con modalità proprie della valutazione svolta.

Parimenti, le Società del Gruppo - inclusa la Capogruppo - inviano al **Registro Parti Correlate**, preliminarmente al perfezionamento di Operazioni con un **Soggetto Collegato**, la richiesta di verifica della presenza di eventuali operazioni omogenee che possano comportare il superamento della soglia di Maggiore Rilevanza, in considerazione di eventuali posizioni che tale **Soggetto** possa già intrattenere con altre Società del Gruppo.

Tutte le segnalazioni ricevute sono salvate nell'apposita Cartella di Rete condivisa denominata “Parti Correlate”; è necessario archiviare la versione del modulo con tutte le firme previste dallo stesso.

3.4.10 Procedure di Competenza Assembleare

3.4.10.1 Principi Generali

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di “**Statuto**”, le Operazioni con **Soggetti Collegati** siano di competenza dell'**Assemblea dei Soci** o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'**Assemblea**, si applicano le procedure definite per le Operazioni di Minore e di Maggiore Rilevanza con **Soggetti Collegati**, in base alla tipologia dell'Operazione.

In caso di parere negativo del **Comitato Controllo e Rischi** è necessario richiedere anche il parere del **Collegio Sindacale**, fermo restando il meccanismo del *whitewash* assembleare per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, come statutariamente previsto e disciplinato. **Diversamente non sarà possibile procedere con l'Operazione.**

3.4.10.2 Istruzioni Operative

Si vedano le Istruzioni Operative per le Operazioni di Maggiore ovvero Minore Rilevanza dettagliate nei paragrafi precedenti, a seconda delle caratteristiche dell'Operazione stessa. Il **Consiglio di Amministrazione** convoca l'**Assemblea dei Soci**, secondo quanto previsto dalla legge e dallo “**Statuto**”.

3.4.11 Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extra giudiziali

Nel caso in cui le Operazioni con **Soggetti Collegati** diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extra giudiziali le decisioni connesse e rivenienti:

- nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate dal **livello competente** sulla base dei vigenti “**Poteri Delegati**”, informato il **Comitato Controllo e Rischi**;

⁽¹⁵⁾ l'operatività in strumenti finanziari derivati OTC è monitorata per il tramite del rilascio delle relative linee di credito operative, sulla base delle quali possono essere effettuate le apposite estrazioni dalla procedura Murex;



- nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza sono approvate sempre dal **Consiglio di Amministrazione**, con il parere del **Comitato Controllo e Rischi**.

È responsabilità delle **strutture proponenti** monitorare l'andamento delle Operazioni con **Soggetti Collegati** approvate e, in caso di passaggi a sofferenza ed accordi transattivi, attivare i pertinenti iter deliberativi.



3.4.12 Iter Operazioni con Soggetti Collegati delle Società Controllate dalla Banca

In base alla *governance* di Gruppo la **Banca** in linea generale non esamina preventivamente le operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, del Gruppo bancario Banca Profilo, fatte salve le specifiche previsioni disciplinate dal “**Regolamento di Gruppo**” tempo per tempo vigente nell’ambito delle attività di direzione e coordinamento della **Capogruppo**.



3.5 INFORMATIVA

Ai fini dell’informativa di cui al presente paragrafo le note di aggiornamento sono predisposte utilizzando le informazioni presenti nel Registro delle Operazioni con Soggetti Collegati.

3.5.1 Informativa agli organi sociali

3.5.1.1 Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza

Il **Consiglio di Amministrazione** riceve con cadenza trimestrale, nell’ambito della rendicontazione periodica dell’**Amministratore Delegato** sull’andamento della Gestione, un’informativa in merito alle principali Operazioni con **Soggetti Collegati** poste in essere nel periodo.

In particolare, in tale rendicontazione sono illustrate le caratteristiche delle principali Operazioni approvate. L’Informativa al **Collegio Sindacale** si intende resa nell’ambito della seduta del **Consiglio di Amministrazione** nella quale viene rendicontato il **Consiglio** medesimo.



3.5.1.2 Operazioni Esenti

Sono comunicate dall’**Amministratore Delegato** almeno annualmente al **Collegio Sindacale** ed al **Comitato Controllo e Rischi**, le seguenti Operazioni Esenti:

- a) le Operazioni Ordinarie;
- b) le Operazioni con o tra Società Controllate in via non totalitaria e con Società sottoposte ad Influenza notevole.



Le informazioni possono essere fornite in modalità aggregata.

3.5.2 Informativa alla Consob e al Mercato (Trasparenza Continua)

3.5.2.1 Operazioni di Maggior rilevanza

La **Banca** predispone il Documento Informativo conforme all'Allegato 4 del Regolamento Consob per:

- le Operazioni di Maggior Rilevanza approvate in quanto tali (ivi incluse quelle approvate sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Banca d'Italia o dalla Capogruppo per l'esecuzione di dette istruzioni) e
- quelle che, nel corso dell'esercizio, superano le soglie di Maggior Rilevanza a fronte del cumulo delle operazioni omogenee come descritto nel precedente paragrafo.

Il Documento Informativo:

- è messo a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito internet della **Banca**;
- entro 7 (sette) giorni (i) successivi all'approvazione dell'operazione, ovvero (ii) successivi alla conclusione del contratto, anche preliminare, nel caso in cui l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, ovvero ancora (iii) successivi all'approvazione della proposta da sottoporre all'**Assemblea**, in caso di competenza o autorizzazione assembleare;
- entro 15 (quindici) giorni successivi all'approvazione dell'Operazione o alla conclusione del contratto che ha dato luogo al superamento della soglia di rilevanza;
- entro 15 (quindici) giorni successivi al momento in cui la **Banca** ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che ha dato luogo al superamento della soglia di rilevanza, qualora si tratti di operazioni poste in essere da Società controllate;
- contiene in allegato i pareri del **Comitato Controllo e Rischi** e dà conto del parere del **Collegio Sindacale** e quelli eventuali degli esperti indipendenti, in relazione ai quali vanno specificati i criteri di valutazione utilizzati per la loro selezione.

Sotto l'aspetto operativo:

- la **struttura proponente** predispone i documenti sotto il coordinamento della Funzione **Legale e Societario** e con il supporto delle Funzioni di volta in volta competenti;
- la Funzione **Legale e Societario** procede alla pubblicazione, al deposito ed allo stoccaggio del Documento Informativo ai sensi del Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti Consob⁽¹⁶⁾;
- per richiesta della Funzione **Legale e Societario**, la Funzione **Sistemi Informativi** si occupa del caricamento sul sito internet della **Banca** per la messa a disposizione del pubblico.

3.5.2.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza Esenti

⁽¹⁶⁾ in particolare, la **Banca** stocca il Documento Informativo presso il Meccanismo di Stoccaggio Autorizzato cui aderisce e diffonde a mezzo SDIR il Comunicato Stampa contenente l'annuncio di messa a disposizione del Documento Informativo presso il predetto Meccanismo di Stoccaggio Autorizzato, la sede ed il sito. Ai sensi del comma 3 dell'art. 65-septies del Regolamento Emittenti, il Documento Informativo trasmesso al Meccanismo di Stoccaggio Autorizzato si intende trasmesso anche alla Consob;



Ai sensi del Regolamento Consob (art. 13, comma 3, lett. c), punto (i) del Regolamento), per le Operazioni di Maggiore Rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività è previsto, invece che la pubblicazione di un Documento Informativo, l'obbligo di comunicazione:

- alla Consob
- al Comitato Controllo e Rischi (in quanto amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate)

entro il termine di 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione.

La comunicazione deve contenere l'indicazione:

- della controparte;
- dell'oggetto;
- del corrispettivo dell'operazione e
- le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato Controllo e Rischi, in qualità di amministratori indipendenti in materia di parti correlate, verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard.

Ai sensi del Regolamento Consob (art. 13, comma 3, lett c), punto (ii) la **Banca** indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8 del Regolamento Consob (cfr. successivo paragrafo [Trasparenza Periodica](#)), quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza.

Non rientrano invece in tale ambito, le Operazioni Ordinarie di Minore Rilevanza che, beneficiando dell'esenzione, non concorrono al cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento ai soli fini delle comunicazioni di cui al presente paragrafo. (cfr. il precedente paragrafo [Principi Generali - Casi di Esclusione e di Esenzione](#)).

3.5.2.3 Operazioni di Minor Rilevanza

Il Regolamento Consob prevede obblighi informativi specifici nel caso in cui Operazioni di Minore Rilevanza vengano approvate **nonostante il parere contrario del Comitato Controllo e Rischi**.

In particolare, si prevede la messa a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la Sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, di un documento contenente l'indicazione:

- della controparte;
- dell'oggetto e
- del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento, in presenza di un **parere negativo** rilasciato dal **Comitato Controllo e Rischi e delle ragioni per le quali si è ritenuto di eseguire comunque l'Operazione**.

Anche il parere negativo è messo a disposizione del pubblico, in allegato al predetto documento o sul sito *internet* della **Banca** secondo le modalità descritte nel precedente sotto paragrafo Operazioni di Maggior Rilevanza. In tale ambito, è data informativa sulle valutazioni compiute e gli eventuali pareri espressi dal **Collegio Sindacale**.



3.5.3 Trasparenza Periodica

In materia di informazione finanziaria periodica, agli obblighi informativi previsti dallo IAS 24 e dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262/2005, si aggiungono quelli previsti dall'art. 5 comma 8 e dall'art. 13, comma 3, lett c), punto (ii) del Regolamento Consob.

La **Banca**, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, fornisce informazione:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (ivi incluse quelle approvate sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Banca d'Italia o dalla Capogruppo per l'esecuzione di dette istruzioni);
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con **Soggetti Collegati**, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma CC concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della **Banca**;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con **Soggetti Collegati** descritte nell'ultima Relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

Le disposizioni delle lettere b) e c) attuano, in conformità dell'art. 154-ter comma 6 del TUF le disposizioni delle Direttive europee in materia di Operazioni con **Soggetti Collegati** da includere nella Relazione intermedia sulla gestione. Per tale motivo, l'oggetto dell'informazione, ivi incluso il perimetro della correlazione è definito mediante rinvio alla nozione stabilita dai principi contabili internazionali, come richiesto dalle Direttive europee per le Società che redigano i documenti contabili secondo tali principi. La lettera a), al contrario, fa riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza come definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob con riferimento sia all'ambito soggettivo sia ai criteri di rilevanza dell'operazione.

Tutto ciò premesso, costituiscono informazioni rilevanti da inserire:

- a) nella Relazione sulla gestione annuale:
 - i) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrare le operazioni con **Soggetti Collegati**, anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
 - ii) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - la natura della relazione con i **Soggetti Collegati**;
 - l'oggetto dell'Operazione;
 - il corrispettivo dell'Operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con **Soggetti Collegati** sul bilancio dell'impresa;
 - eventuali esenzioni applicabili per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza.
- b) nella Relazione intermedia sulla gestione:
 - i) qualsiasi modifica delle Operazioni con **Soggetti Collegati** descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante, per tale intendendosi sulla situazione patrimoniale o sui risultati della **Banca** nel periodo di riferimento;



- ii) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a) punto ii)
- iii) eventuali esenzioni applicabili per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza.

Le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza.

L'informativa sulle Operazioni con **Parti Correlate** è esposta nella sezione riservata alla:

c) Nota Integrativa - Parte H⁽¹⁷⁾,

nella quale sono riportate:

- i) le informazioni sui compensi degli **Amministratori**, dei **Sindaci** e dei **Dirigenti** con responsabilità strategiche;
- ii) le informazioni a carattere finanziario-economico di natura qualitativa e quantitativa dei rapporti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico in essere con le **Parti Correlate**.

Le principali evidenze delle Operazioni con **Parti Correlate** sono esposte per tipologie di controparte. In particolare:

- per le **Parti Correlate** persone fisiche, le informazioni sono esposte in modo aggregato per gruppi di soggetti. In dettaglio sono indicati i rapporti in essere:
 - verso **Amministratori**, **Sindaci** e dei **Dirigenti** con responsabilità strategiche;
 - verso soggetti collegati all'emittente e coloro che esercitano un'influenza notevole sull'emittente stesso;
 - verso imprese controllate da persone fisiche di cui ai punti precedenti;
 - verso gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- per le **Parti Correlate** diverse dalle persone fisiche, i rapporti in essere sono esposti in modo analitico per singolo soggetto.

L'Area **Amministrazione** ricava le informazioni relative alle **Parti Correlate** ed ai **Soggetti Collegati** dal Sistema Informativo aziendale ovvero dal Registro manuale per quanto riguarda la **Banca** e riceve con cadenza semestrale dalle singole società del Gruppo, ivi inclusa la **Capogruppo**, flussi informativi relativi ad eventuali operazioni dalle stesse poste in essere con **Soggetti Collegati** diversi da **Banca Profilo**, in tempo utile per la predisposizione della documentazione contabile.

3.5.4 Operazioni con Soggetti Collegati "Price Sensitive"

Le operazioni con **Soggetti Collegati** sono soggette agli obblighi ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF, a prescindere dalla loro rilevanza o esenzione dalla presente procedura.

Sotto l'aspetto operativo, si applicano le modalità previste per la gestione delle Informazioni Privilegiate dal "Regolamento Market Abuse", integrando le informazioni da pubblicare (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob) con:

- le informazioni eventualmente richieste dalla normativa applicabile;

⁽¹⁷⁾ cfr la procedura "Redazione delle situazioni finanziarie annuali e infra-annuali" del Manuale delle Procedure Aziendali;



- le informazioni eventualmente richieste da schemi di Comunicato Price Sensitive e
- le seguenti informazioni:
 - la descrizione dell'operazione;
 - l'indicazione che la controparte dell'Operazione è un **Soggetto Collegato** e la descrizione della natura della correlazione;
 - la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - l'indicazione se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza aziendali e quella circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo (ai sensi dell'art. 5 del Regolamento);
 - la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la **Banca** si è avvalsa di un caso di esclusione fra quelli previsti dalla disciplina Consob e Banca d'Italia in materia;
 - l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del **Comitato Controllo e Rischi** e/o del **Collegio Sindacale**;
 - le caratteristiche essenziali dell'Operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento, ecc.);
 - le motivazioni economiche dell'Operazione;
 - la sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione in questione;
 - le modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Nel caso in cui le condizioni economiche dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
 - l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'Operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica Operazione.

3.5.5 Limiti alle Attività di Rischio nei Confronti dei Soggetti Collegati

La verifica del rispetto dei limiti prudenziali a livello consolidato nei confronti di un **Soggetto Collegato**, in coerenza con la scelta di accentrare sulla **Banca** la gestione della materia, è in capo alla Funzione **Risk Management** della **Banca**, che si avvale del contributo della omologa Funzione della **Capogruppo** per le informazioni consolidate.

3.5.5.1 Limiti Prudenziali

L'assunzione di attività di rischio, ossia di esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi⁽¹⁸⁾, è consentita nei confronti di **Soggetti Collegati** ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte III - Capitolo 11 – Sezione II – par. 1, all'interno dei seguenti limiti:

- limiti consolidati, calcolati rispetto al patrimonio di vigilanza consolidato:

⁽¹⁸⁾ si vedano la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte III - Capitolo 11e la Circolare n. 155 del 18/12/1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (sezione 5);



- se la **Parte Correlata** è un **Esponente Aziendale**: 5%;
 - se la **Parte Correlata** è un Partecipante di controllo o in grado di esercitare un’Influenza Notevole: 5% (per Parti Correlate non finanziarie) ovvero 7,5% (per altre Parti Correlate);
 - se la **Parte Correlata** è un altro Partecipante o un soggetto diverso dal partecipante: 7,5% (per parti correlate non finanziarie) ovvero 10% (per altre parti correlate);
 - se la **Parte Correlata** è un soggetto sottoposto a Controllo o Influenza Notevole: 15% (per Parti Correlate non finanziarie) ovvero 20% (per altre Parti Correlate).
- limiti individuali: 20% del patrimonio di vigilanza individuale, nel rispetto dei limiti consolidati: per il calcolo del limite individuale si considerano le attività di rischio verso l’insieme dei Soggetti Collegati individuati a livello di Gruppo.

A tale fine ciascuna **Area/Funzione proponente** verifica preliminarmente con la Funzione **Risk Management** che l’Operazione proposta rientri in tali limiti e ne dà opportuna evidenza nel modulo di “Segnalazione di Operazioni con Soggetti Collegati”.



Per il controllo di tali limiti, la Funzione **Risk Management** analizza il report riepilogativo del rischio per gruppo di Parti Correlate, generato in automatico dall’applicativo Daisy, ed effettuando una simulazione dell’impatto aggiuntivo dell’operazione in proposta, eventualmente chiedendo alla Funzione **Segnalazioni di Vigilanza** la ponderazione attribuibile.

La Funzione **Risk Management** riceve dalle Società del Gruppo – inclusa la **Capogruppo** - **preliminarmente** all’assunzione di posizioni di rischio con un **Soggetto Collegato**, direttamente o per il tramite della Capogruppo stessa, la richiesta di verifica del rispetto dei suddetti limiti a livello consolidato, in considerazione di eventuali posizioni che tale Soggetto possa già intrattenere con altre Società del Gruppo, ed effettua la verifica del rispetto dei limiti consultando le eventuali esposizioni di altre società del Gruppo tramite l’applicativo Daisy.

3.5.5.2 Modalità di Calcolo

Per il calcolo dei limiti di cui al paragrafo precedente, le attività di rischio sono ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della Disciplina sulla concentrazione dei rischi⁽¹⁹⁾.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengano conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi⁽²⁰⁾.

Nel caso in cui tra il Gruppo ed un **Soggetto Collegato** intercorra una pluralità di rapporti comportanti l’applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

⁽¹⁹⁾ si veda la Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte III - Capitolo 11 – Sezione II – par. 2. Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l’esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l’effetto di ridurre l’esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione;

⁽²⁰⁾ si veda la Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte III - Capitolo 11;

Sono escluse dai limiti di cui al precedente paragrafo [Limiti Prudenziali](#) le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo.

3.5.5.3 Casi di Superamento

Il rispetto dei Limiti Prudenziali alle attività di rischio verso **Soggetti Collegati** viene assicurato in via continuativa dalla Funzione **Risk Management** che monitora le operazioni con **Soggetti Collegati** poste in essere dalla **Banca**, a tal fine utilizzando le informazioni presenti nei sistemi informativi ed utilizzate per la predisposizione delle relative Segnalazioni di Vigilanza, nonché quelle a livello consolidato per il tramite delle evidenze fornite dalla Funzione **Risk Management** della **Capogruppo**.

Per la verifica di eventuali casi di superamento, sia a livello individuale sia consolidato, la Funzione **Risk Management** verifica eventuali variazioni del patrimonio di vigilanza che riceve in occasione della predisposizione del Bilancio d'Esercizio e delle altre Situazioni Finanziarie Periodiche dalla Funzione **Segnalazioni di Vigilanza**.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della **Banca** (es. il **Soggetto Collegato** ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Funzione **Risk Management** informa tempestivamente la **Capogruppo** affinché predisponga, entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite, e su istruttoria della Funzione **Risk Management** stessa, un piano di rientro, come disciplinato dalla vigente Direttiva di Capogruppo in materia e secondo le modalità operative dalla stessa stabilite. Tale piano di rientro viene comunicato a Banca d'Italia come previsto dalle disposizioni vigenti.

3.5.6 Segnalazioni di Vigilanza

Le attività di rischio verso **Soggetti Collegati** sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla **Capogruppo Arepo BP** e a livello individuale da **Banca Profilo**.

Al fine di effettuare le segnalazioni a livello consolidato la Funzione **Segnalazioni di Vigilanza** riceve con cadenza mensile dalle Società del Gruppo, ivi inclusa la **Capogruppo**, flussi informativi relativi ad eventuali operazioni poste in essere con **Soggetti Collegati** diversi da **Banca Profilo** e che a tal fine sono inserite nei Sistemi Informativi della **Banca**.

La Funzione **Segnalazioni di Vigilanza**, inoltre, svolge mensilmente controlli incrociati tra le risultanze dell'applicativo Daisy e quelle del Registro Manuale e di altri applicativi contabili utilizzati, con lo scopo di verificare la completezza e l'esattezza delle registrazioni confluite nell'applicativo Daisy.



3.6 OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 136 TUB

3.6.1 Operazioni in conflitto di interesse ex art. 136 TUB

Sono soggette alla speciale disciplina di cui all'art. 136 del TUB del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) e s.m.i., rubricato "Obbligazioni degli esponenti bancari" le operazioni, dirette e indirette, degli **Esponenti Aziendali di Banca Profilo** intercorrenti con Banca Profilo (anche nei casi di interposizione fittizia o reale di persona fisica o giuridica).

Sono altresì soggette alla disciplina, in quanto riconducibili agli esponenti aziendali, le obbligazioni intercorrenti tra **Banca Profilo** e:

- 1) le società di cui gli esponenti sono illimitatamente responsabili;
- 2) le società controllate dagli esponenti di **Banca Profilo**;
- 3) il coniuge dell'esponente in comunione dei beni con il medesimo ed i figli a carico dell'esponente.

Rientrano nella nozione di esponenti aziendali *"i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso una banca"*. Con riferimento al concetto di direzione, per soggetto che svolge funzioni di direzione si intende *"il solo capo dell'esecutivo e non anche gli altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito"*. È ricompreso il Vice Direttore Generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di Direttore Generale sia vacante⁽²¹⁾.

Con riferimento al concetto di controllo, rientrano tra gli esponenti aziendali solo i **Sindaci Effettivi**⁽²²⁾.

Il divieto generale sancito in capo all'**Esponente Aziendale** dall'articolo 136 TUB di effettuare operazioni in conflitto di interesse, è superabile nel caso in cui la decisione sul compimento dell'operazione in conflitto di interesse o in potenziale conflitto di interesse sia assunta dal **Consiglio di Amministrazione** della **Banca** e sia da questo deliberata all'unanimità, con l'astensione dell'interessato, se presente e con il parere favorevole del **Collegio Sindacale**.

Tale procedura si affianca a quella disciplinata al precedente paragrafo [Gestione delle Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex-art.136 TUB](#), per il caso in cui il soggetto rilevante ex-art. 136 TUB sia rilevante anche ai fini della disciplina sui **Soggetti Collegati**.

Per quanto concerne l'approvazione dell'**Organo di Controllo**, poiché tutti i **Sindaci effettivi**, nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole, quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del **Consiglio** nella quale la deliberazione è stata assunta, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Società e va fatta registrare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti.

Inoltre, il **Sindaco** interessato a contrarre un'obbligazione con **Banca Profilo** non deve esprimere il parere in occasione della deliberazione dell'operazione medesima.



⁽²¹⁾ cfr. a tale fine la Circolare della Banca d'Italia 229/1999;

⁽²²⁾ cfr. a tale fine la Circolare ABI – serie legale n. 11 – 8.8.2013;

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono indicate le fattispecie riportate nella Circolare Banca d'Italia 229/1999 e s.m.i. - Titolo II, Capitolo 3, suddivise fra quelle rientranti e quelle esenti dall'applicazione dell'articolo 136 del TUB.



3.6.1.2 Fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione

- Contratti di compravendita, sia diretti che indiretti;
- Obbligazioni finanziarie (erogazione di credito nelle forme più svariate) accordate anche prima che il soggetto diventasse **Esponente** della **Banca**;
- Obbligazioni non finanziarie (ad esempio: conferimento di incarichi professionali, contratti di consulenza);
- Obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti a un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali dell'altra banca.



3.6.1.3 Casi di esenzione

- Servizi che non comportano erogazione di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli **Esponenti Aziendali** a condizioni *standardizzate* in uso per la Clientela o i Dipendenti.



Eventuali storni commissionali o deroghe alle condizioni standardizzate in uso per Dipendenti, implicano il venir meno dell'esenzione con la conseguente applicazione alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 136 TUB.

Con riferimento ai casi di esenzione riportati nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla predetta Circolare 229/1999, cui si rimanda per ogni approfondimento, qui ripresi in breve, si evidenzia che l'organo di vigilanza, nelle medesime istruzioni, premette quanto segue: *“**attenendo a materia sanzionata penalmente, ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'autorità giudiziaria.**”* Pertanto, le ipotesi di esenzione andranno esaminate caso per caso e andrà valutata l'opportunità di richiedere un parere legale esterno a maggior tutela dei soggetti interessati dall'operatività e dalle potenziali sanzioni penali ivi connesse.

3.6.2 Elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art.136 TUB

È responsabilità degli **Esponenti Aziendali** comunicare alla **Banca** le informazioni previste dalla normativa, la cui inosservanza è punita con la reclusione da uno a tre anni e con una sanzione pecuniaria.



L'attuazione della norma si articola attraverso i passaggi di seguito descritti.

La Funzione **Legale e Societario**:

- aggiorna la raccolta delle informazioni fornite dagli **Esponenti Aziendali**, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati tramite apposito Modulo a disposizione sulla *Intranet Aziendale*;



- effettua il tempestivo censimento delle informazioni ricevute nell'applicativo Daisy, il sistema informativo utilizzato anche per il censimento dei **Soggetti Collegati** con le medesime modalità descritte nel precedente paragrafo Identificazione dei Soggetti Collegati;
- dispone il caricamento, tramite la Funzione **Sistemi Informativi**, dell'elenco dei **Soggetti Rilevanti** ex art. 136 TUB in un apposito Database interrogabile *on-line* tramite "Codice fiscale" o "Nome e Cognome" in caso di persone fisiche, e, in caso di persona giuridica, tramite "Partita IVA" o "Ragione sociale" nella Intranet aziendale (alla sezione **Documentazione / Banca Profilo / Disposizioni Interne / Soggetti Rilevanti ex-art.136 TUB**).

Fermo che Daisy:

- intercetta un elenco di soggetti potenzialmente rilevanti ex-art. 136 TUB maggiore rispetto a quello individuato dalla **Banca**;
- intercetta le operazioni potenzialmente rilevanti ex-art. 136 TUB, senza distinguere né tipologie né eventuali casi di esenzione;

tutte le **Funzioni** della **Banca** interessate, prima di contrarre una obbligazione a carico della **Banca** stessa rientrante nell'ambito normativo di cui all'articolo 136 TUB, verificano se il Soggetto e/o la Controparte appartenga a quelle previste dall'art.136 del TUB ed avviano un'istruttoria atta a verificare l'effettiva sussistenza di una situazione rilevante ex-art. 136 TUB, avvalendosi del **Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi** (inviando una *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica COMITATOPARTICORRELATE@BANCAPROFILO.IT).

Terminata l'istruttoria:

- in caso negativo, archiviano la pratica;
- in caso affermativo, richiedono alla Funzione **Legale e Societario** di portare la pratica all'approvazione del **Consiglio di Amministrazione** della **Banca**.

Nel caso di operazione ex-art. 136 TUB che coinvolga un **Soggetto Rilevante** anche ai fini della disciplina delle operazioni con **Soggetti Collegati** occorre fare riferimento anche al precedente paragrafo Gestione delle Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex-art.136 TUB.

La Funzione **Legale e Societario** informa le **Funzioni interessate** della decisione assunta dal **Consiglio di Amministrazione**.

In funzione dell'esito positivo o negativo della delibera richiamata, la **Banca** contrae o non contrae l'operazione, fermo restando il richiamo alle disposizioni in materia di **Soggetti Collegati** di cui al precedente paragrafo Gestione delle Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex-art.136 TUB.

3.7 OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA (UE) 2013/36 (CRD IV)

La Direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV), come modificata dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), ha introdotto specifici obblighi di documentazione e messa a disposizione delle informazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza per quanto concerne i prestiti concessi agli Esponenti Aziendali ed alle relative Parti



Correlate. Gli Orientamenti EBA sull'Internal Governance del luglio 2021 hanno ripreso tali obblighi, inquadrandoli nell'ambito della gestione dei conflitti di interesse.

La Banca d'Italia ha introdotto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dalla CRD IV in materia di prestiti agli Esponenti e alle loro Parti Correlate nell'atto di emanazione della Circolare 285/2013, in cui si precisa che:

1. per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;
2. i gruppi bancari valutano se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati: da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.

L'art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 contiene previsioni specifiche in materia di operazioni con parti correlate, che includono:

- l'obbligo per le banche di documentare e comunicare all'autorità di vigilanza, se richieste, le informazioni relative ai prestiti concessi ai componenti dell'organo di gestione e alle loro parti correlate;
- una nuova definizione di parte correlata (riportata al paragrafo 3.3.6 che precede).

Le precisazioni contenute nel "Progetto di orientamenti sulla governance interna EBA/GL/2021/05" circa la necessità di valutare e gestire i conflitti di interesse e, di conseguenza, documentare ogni decisione, richiedono quanto segue:

- individuare il perimetro delle Parti Correlate e disciplinare il trattamento delle operazioni effettuate dai membri del Consiglio di Amministrazione e i relativi soggetti connessi e individuare limiti in termini di tipologia di prodotto, condizioni di riferimento dell'operazione, etc.
- il quadro relativo ai conflitti di interesse dovrebbe garantire che le decisioni riguardanti la concessione di prestiti e la conclusione di altre operazioni con i membri del Consiglio di Amministrazione e le loro parti correlate siano prese in modo obiettivo, senza l'indebita influenza di conflitti di interesse, e che tali operazioni siano, come principio generale, condotte a condizioni di mercato.

Con Provvedimento del 30 giugno 2021, la Banca d'Italia ha introdotto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 88 della Direttiva 2013/36 (c.d. Direttiva CRD IV), come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V). Nello specifico, la norma dispone che *"... i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*, prescrivendo a tal fine di utilizzare la specifica definizione di "parte correlata" di cui al paragrafo 3.3.6, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini della presente Procedura.

Come anticipato, Banca d'Italia ha precisato che ai fini dell'obbligo in oggetto per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ha disposto che i singoli istituti valutino se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.

Alla luce di quanto precede, Banca Profilo deve assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti creditizi riguardanti sia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sia i soggetti ad essi riconducibili.

Con riferimento a Banca Profilo rilevano:

- a. gli Amministratori e Sindaci (effettivi e supplenti);
- b. ove nominato, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale e i soggetti ad essi riconducibili, quali:
 1. il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b);
 2. l'entità commerciale nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) e/o un suo stretto familiare di cui al numero 1): i. detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa; ii. occupa posizioni dirigenziali o svolge funzioni di amministrazione o controllo.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti erogati da Banca Profilo tali soggetti dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai soggetti di cui alle lettere (a) e (b) in merito ai soggetti ad essi riconducibili - dalla Funzione Legale e Societario in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

3.8 OPERAZIONI NELLE QUALI È PRESENTE UN INTERESSE DELL'AMMINISTRATORE (EX-ART.2391 CC)

L'articolo 2391 CC statuisce che l'**Amministratore** deve dare notizia agli altri **Amministratori** ed al **Collegio Sindacale** di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata Operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di **Amministratore Delegato**, deve altresì astenersi dal compiere l'Operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

La delibera del **Consiglio di Amministrazione** deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'Operazione.

L'articolo 2391 CC, diversamente dall'articolo 136 TUB, fa riferimento a tutti gli interessi degli Amministratori, sia conflittuali sia laterali, sia effettivi sia potenziali.

Sulla base della previsione di cui all'articolo 2391 CC, l'**Amministratore** che abbia un interesse in un'Operazione della società, è tenuto:

- ad informare il **Consiglio di Amministrazione** ed il **Collegio Sindacale** di trovarsi in una delle fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo in commento;
- a comunicare al **Consiglio di Amministrazione**: i) la natura del proprio interesse nell'Operazione, ii) i termini del proprio interesse nell'operazione; iii) l'origine del proprio interesse nell'operazione; iv) la portata del proprio interesse nell'operazione, senza omettere alcuna informazione rilevante ai fini di una compiuta valutazione dell'Operazione da parte del **Consiglio di Amministrazione**.

Inoltre, anche sulla base dell'art. 53, comma 4 TUB "[i]n ogni caso i soci e **gli amministratori**, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. [...]".

La delibera in cui un **Consigliere** abbia un interesse ex art. 2391 CC: i) è assunta col voto favorevole della maggioranza dei **Consiglieri**, ii) con l'astensione del **Consigliere interessato**, e iii) contiene la descrizione adeguata delle motivazioni e della convenienza per la società a porre in essere l'Operazione.

Laddove la competenza a deliberare su un'operazione spetti, sulla base dei vigenti "**Poteri Delegati**", all'**Amministratore Delegato**, tale competenza viene scalata sul **Consiglio di Amministrazione** nel caso sia presente un interesse dell'**Amministratore Delegato** nell'Operazione.



4 Rischi e controlli

Si allegano di seguito i *link* che collegano alle schede di dettaglio relative ai controlli presenti all'interno della procedura.

- N.A.

5 Normativa correlata

Si riporta di seguito indicazione della principale normativa interna e di settore correlata alle attività descritte nella procedura in oggetto.

Normativa di settore di riferimento

- Regolamento Consob “Operazioni con Parti Correlate” n. 17221 del 12.03.2010 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate il cui scopo è assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate;
- Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24.09.2010 avente ad oggetto “indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12.03.2010 come successivamente modificato”;
- Circolare Banca d’Italia 285/2013, 33° aggiornamento – Parte III, Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” che individua i “Limiti Prudenziali” per le Attività di Rischio ed apposite “Procedure deliberative” al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative, oltreché specificare assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell’andamento delle esposizioni;
- Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, 35° aggiornamento con il quale viene sostituito il capitolo 1 della Parte prima, Titolo IV, della Circolare, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario. L’aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V (Capital Requirements Directive V), gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo;
- Codice Civile: artt. 2634, 2373, 2391, 2391-bis, 2427, n. 22-bis e 2359 che trattano la materia connessa ai conflitti d’interesse, al potere di fatto ed all’influenza dominante; in particolare l’art. 2391 che disciplina le modalità di prevenzione e gestione di conflitti di interesse per le operazioni in cui un Amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi; artt. 2390, 2399, comma 3 c.c. che trattano, rispettivamente, di divieto di concorrenza e di cause di ineleggibilità e decadenza;
- Circolare Banca d’Italia n. 286/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati", Parte II Sezione I, che definisce gli schemi segnaletici relativi ai soggetti collegati su base individuale;
- TUF - Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98: con particolare riferimento all’articolo 114 (comunicazioni al pubblico);
- TUB - D. Lgs 385/93 - con particolare riferimento agli articoli 53 (in particolare comma 4 il quale prevede che in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 2391, comma 1, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi) e 136, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla legge 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) e dal suo decreto attuativo 303/2006 e con riferimento all’art. 56, che dispone come la Banca d’Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche non contrastino con i principi di sana e prudente gestione; in particolare, l’art. 136 disciplina le modalità di gestione delle “Obbligazioni degli Esponenti Bancari” assunte nei confronti della Banca;

- Circolare Banca d'Italia n. 229/1999 "Istruzioni di Vigilanza per le Banche" con particolare riferimento al Titolo II – Capitolo 3 "Obbligazioni degli Esponenti Bancari";
- IAS 24 (informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e IAS 28 (contabilizzazione delle operazioni con le cosiddette società collegate);
- Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV");
- Direttiva 2019/878/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
- Orientamenti EBA sulla governance interna (EBA/GL/2021/05 del 2 luglio 2021)
- Orientamenti EBA.

Documentazione interna – Arepo BP

- Policy e Regolamenti Aziendali: Regolamento del Gruppo bancario Banca Profilo
- Direttiva 1 - "Obbligazioni degli esponenti aziendali"
- Direttiva 9 – "Disposizioni organizzative, procedurali e di controllo in merito alle attività di rischio, di conflitti di interesse e di Operazioni con Soggetti Collegati"

Documentazione interna – Banca Profilo

- Policy e Regolamenti Aziendali: "Carta dei principi e Codice di Comportamento"
- Policy e Regolamenti Aziendali: "Regolamento Aziendale"
- Policy e Regolamenti Aziendali: "Poteri Delegati"
- Policy e Regolamenti Aziendali: "Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati"
- Policy e Regolamenti Aziendali: "Regolamento Market Abuse" (capitolo "Gestione delle Informazioni Privilegiate")
- Policy e Regolamenti Aziendali: "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Banca Profilo, ai sensi del D.Lgs. n.231/01 sulla Disciplina della responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche" - o più in breve "Modello 231"
- Policy e Regolamenti Aziendali: "Policy di Whistleblowing"
- Manuale delle Procedure Aziendali: "Redazione delle situazioni finanziarie annuali e infra-annuali"

6 Aggiornamento del documento

<i>Data</i>	<i>Versione</i>	<i>Modifiche apportate</i>
20/4/2011	1	Redazione ex-novo, in applicazione della sezione “Regolamento Operazioni con Parti Correlate” della Carta dei principi e Codice di Comportamento di Banca Profilo
10/1/2012	2	Integrazione dell'ex-Ordine di Servizio n. 52 (<i>Obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del "Testo Unico Bancario"</i>)
21/12/2012	3	Aggiornamento per recepimento della “Direttiva in materia di attività di rischio, di conflitti di interesse e di operazioni con soggetti collegati” della Capogruppo Arepo BP, con approvazione del Consiglio di Amministrazione
22/02/2013	4	Aggiornamento per recepimento della modifica della “Direttiva in materia di attività di rischio, di conflitti di interesse e di operazioni con soggetti collegati” della Capogruppo Arepo BP, in forza della delega del Consiglio di Amministrazione
27/2/2014	5	Aggiornamento per: i) adeguamento alle Direttive di Gruppo 1 e 9, relativamente alla modifica del perimetro di applicazione dell'art 136 TUB e ii) affinamento operativo in merito alle operatività connessa alle operazioni con SC in esito alla completa attivazione del sistema Daisy
23/10/2015	6	Aggiornamento per (i) introduzione di affinamenti procedurali e aggiornamenti dell'iter operativo e (ii) riflettere le novità introdotte dal Decreto Lgs. 12 maggio 2015 n 72 in materia di astensione dell'Amministratore
13/10/2016	7	Aggiornamento per (i) introdurre cautele operative per la raccolta dei moduli delle Parti Correlate ed il loro censimento in Daisy; (ii) rivedere la lista di distribuzione collegata all'indirizzo e-mail del Gruppo Parti Correlate; (iii) inserire il controllo tra le risultanze di Daisy e quelle del Registro Manuale e di altri applicativi contabili.
13/12/2018	8	Aggiornamento per recepire alcune specifiche sull'applicabilità delle esenzioni ed esclusioni ed alcuni affinamenti operativi del processo, in particolare relativamente al ruolo del Supporto Parti Correlate e Conflitti di Interessi nella fase istruttoria delle operazioni
24/1/2019	9	Aggiornamento per prevedere la possibilità di utilizzare la fattispecie delle Delibere quadro
09/07/2021	10	Aggiornamento per adeguamento normativo a seguito delle modifiche al Regolamento Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate

30/06/2025	11	Aggiornamento per recepire alcune specifiche derivanti dalla Direttiva EU 2013/36 (CRD IV)
------------	----	--

INDICI DI RILEVANZA

Laddove per la valutazione di un'Operazione siano applicabili più Indici tra quelli sotto riportati si terrà conto di quello il cui risultato è maggiormente conservativo.

Indice di rilevanza del Controvalore:

Individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio di vigilanza (consolidato) tratto dalla più recente situazione patrimoniale approvata dalla Capogruppo.

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile⁽²³⁾.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Nel caso di servizi pluriennali a scadenza definita remunerati con commissioni/canoni (es: contratti di fornitura di beni e servizi) il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale; nel caso di servizi erogati a tempo indeterminato il controvalore è rappresentato dal valore delle commissioni/canoni pagati nel corso dell'esercizio (1/1 – 31/12), in analogia a quanto previsto per il Cumulo di Operazioni.

Indice di rilevanza dell'attivo:

Individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo di **Banca Profilo**. I dati da utilizzare devono essere tratti dalla più recente situazione patrimoniale approvata dalla Capogruppo. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per Operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

⁽²³⁾ ai fini della determinazione della maggiore/minore rilevanza di un affidamento, diversamente da quanto avviene con riguardo ai limiti prudenziali, non si tiene conto dell'esposizione al netto delle garanzie, bensì del valore nominale del finanziamento deliberato. Ciò detto, si rammenta che le Operazioni Ordinarie di Minore Rilevanza non cumulano ai (soli) fini della trasparenza verso il mercato/Consob.

Per Operazioni di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'Operazione;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'Operazione.

Indice di rilevanza delle passività:

Individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di **Banca Profilo**. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.